

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 settembre 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 24.

Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere.
Pag. 2

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 25.

Recepimento nell'ordinamento regionale del quarto accordo nazionale concernente il personale delle regioni a statuto ordinario
Pag. 6

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1988, n. 13.

Disciplina transitoria delle attività già svolte da E.N.P.I. e A.N.C.C. Pag. 17

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1988, n. 19.

Sostituzione del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica su turismo).
Pag. 17

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1988, n. 20.

Contributi ai comuni per il completamento di ospedali clinicizzati Pag. 17

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1988, n. 21.

Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso Pag. 18

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1988, n. 16.

Revisione della tariffa relativa alla tassa regionale per il rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di aziende faunistico-venatorie Pag. 20

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1988, n. 21.

Norme sul personale addetto alla funzione didattica nei centri di formazione professionale della regione Emilia-Romagna.
Pag. 21

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 1988, n. 4.

Testo unico delle leggi provinciali 16 febbraio 1981, n. 3 e 16 dicembre 1983, n. 51, sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1988, n. 8.

Modificazione del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1988, n. 9.

Modifica del regolamento per la fornitura di divise di servizio e di indumenti di lavoro a singole categorie di dipendenti provinciali.
Pag. 30

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 24.

Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto n. 27 del 6 maggio 1988)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità della legge*

1. Con la presente legge la regione Veneto, in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina le strutture ricettive alberghiere e stabilisce i criteri per la loro classificazione.

Art. 2.*Definizioni*

1. La presente legge individua come attività ricettiva quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

2. Essa definisce e disciplina le seguenti strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera:

- alberghi
- motels
- villaggi-albergo
- residenze turistico-alberghiere.

Art. 3.*Tipologie*

1. Sono alberghi le strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile, ed eventuale vitto.

2. Sono motels gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni delle persone alloggiate, i quali assicurano servizi di ricovero, parcheggio, riparazione e rifornimento carburanti.

3. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive, caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili, le quali fanno parte di uno stesso complesso e sono inserite in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

4. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

5. Gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo e le residenze turistico-alberghiere devono possedere i requisiti obbligatori e fungibili, indicati nelle allegate tabelle.

6. L'attività ricettiva può essere svolta oltreché nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgano gli ospiti, anche in dipendenze.

7. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile, quando a essa si acceda da un diverso ingresso.

8. Rispetto alla sede principale, le dipendenze devono essere ubicate a non più di metri 100 di distanza in linea d'aria o comunque all'interno dell'area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale.

9. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale.

10. Deroche possono essere concesse qualora concorrano particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che pongano le dipendenze in condizione di offrire alla clientela il medesimo trattamento della sede principale.

Art. 4.*Classificazione*

1. Gli alberghi, i motels e i villaggi-albergo sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con 5, 4, 3, 2, 1 stella; le residenze turistico-alberghiere vengono contrassegnate con 4, 3, 2 stelle. Le residenze turistico-alberghiere sprovviste dei requisiti minimi prescritti per la classifica a due stelle, anche se provviste di portierato, sono classificate tra gli alloggi turistici extralberghieri.

2. Gli alberghi classificati con 5 stelle, in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale, assumono la denominazione aggiuntiva «lusso» quando i requisiti e i valori numerici di cui all'allegata tabella A) superano di almeno 75 punti il punteggio minimo previsto per le 5 stelle.

3. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:

- capacità ricettiva non inferiore a sette camere;
- un locale bagno ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;
- un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;
- un locale a uso comune;
- impianti tecnologici e addetti adeguati, per numero e qualificazione professionale, al buon funzionamento delle strutture.

4. Le strutture ricettive classificate nelle categorie 5 stelle L., 5 stelle e 4 stelle, devono avere un direttore d'albergo di accertata professionalità, che può coincidere con il titolare dell'impresa (o gestore).

5. La classificazione è obbligatoria e ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio del quinquennio stesso.

6. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnato.

7. Alla classificazione provvede, con la procedura di cui all'art. 5, la giunta provinciale sentito il parere dell'amministrazione comunale, dell'azienda di promozione turistica, ove esistente, e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento che viene trasmesso alla giunta regionale per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. I pareri, richiesti dalla giunta provinciale, devono essere forniti entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui i pareri non vengano forniti entro i termini previsti, la giunta provinciale può provvedere senza ulteriori dilazioni.

Art. 5.*Procedure per la classificazione*

1. Entro il 30 giugno dell'ultimo anno di ogni quinquennio a partire da quello individuato al comma 1 del successivo art. 17, i titolari della autorizzazione all'esercizio devono far pervenire alla giunta provinciale, gli appositi moduli di denuncia dell'attrezzatura, debitamente compilati in ogni loro parte.

2. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha valore per la rimanente frazione del quinquennio in corso.

3. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, si procede, in ogni momento d'ufficio o su domanda, a una nuova classificazione.

4. La domanda di classificazione va presentata alla giunta provinciale, corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato di agibilità;
- b) autorizzazione di cui alle leggi sanitarie, previste dalle vigenti norme, con l'indicazione del numero dei letti autorizzabili per ciascuna camera;
- c) relazione tecnico-descrittiva sulla tipologia e la qualità dei servizi offerti, sulle dotazioni degli impianti e attrezzature, sull'ubicazione e aspetto esterno, nonché sul numero e qualificazione professionale degli addetti per reparto;
- d) planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso, in scala 1:100.

5. La documentazione, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma precedente, deve essere prodotta in copia conforme all'originale. I modelli di denuncia sono predisposti e distribuiti dai competenti uffici provinciali.

6. Ove venga presentata domanda di riclassificazione, la dichiarazione del titolare di non intervenuta modificazione delle caratteristiche di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4, sostituisce la documentazione prevista dal medesimo comma. La ripresentazione della documentazione è invece obbligatoria in caso di modifiche strutturali.

7. La classificazione viene assegnata in via provvisoria sulla base degli elementi denunciati, di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e attribuita in via definitiva entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, a seguito di accertamento da parte dell'amministrazione provinciale.

8. Per le strutture ricettive, già esistenti nei centri storici, o in località soggette a vincoli ambientali o paesaggistici, è ammessa deroga con un massimo del 20% in meno sulla misura fissata dalle norme dei regolamenti edilizi comunali, per la superficie e la cubatura delle camere, a condizione che le strutture ricettive stesse fossero in regola con la normativa urbanistica in vigore all'epoca della concessione della prima licenza.

Art. 6.

Denominazione

1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva deve evitare omonimie nell'ambito territoriale dello stesso comune e viene approvata dalla giunta provinciale.

2. In alternativa alla dizione di albergo può essere usata quella di Hotel; la indicazione di «Grand Hotel» oppure di «Palace Hotel» spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro stelle.

3. In aggiunta alla denominazione dell'albergo è consentito l'uso delle dizioni Garni, Meublè, Locanda e Pensione.

Art. 7.

Inizio, sospensione e cessazione dell'attività

1. L'inizio dell'attività delle strutture ricettive, di cui all'art. 3, è subordinato al rilascio da parte del sindaco della prescritta autorizzazione, della quale il sindaco deve dare immediata comunicazione alla giunta provinciale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla intervenuta classificazione. L'autorizzazione deve contenere le indicazioni relative alla denominazione dell'esercizio, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura (annuale o stagionale) e all'ubicazione.

3. Le strutture ricettive possono avere apertura annuale o stagionale. Le aperture stagionali non possono essere inferiori a quattro mesi e superiori a otto mesi distribuiti in non più di due periodi nell'arco dell'anno solare.

4. Le strutture ricettive ad apertura annuale possono chiudere per ferie per un massimo di quarantacinque giorni, distribuiti in uno o più periodi dell'anno solare, previa comunicazione al sindaco, alla provincia e all'azienda di promozione turistica ove esistente; possono altresì chiudere per altri motivi e per un massimo di otto giorni nell'arco dell'anno solare, con il solo obbligo della previa comunicazione al sindaco, alla provincia e all'azienda di promozione turistica, ove esistente.

5. Al di fuori di tali casi, la chiusura delle strutture ricettive, ad apertura annuale o stagionale, deve essere autorizzata dal sindaco, cui va presentata motivata richiesta; il sindaco può consentire la chiusura sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici per accertate e gravi circostanze.

6. La chiusura temporanea delle strutture, al di fuori dei casi e delle modalità di cui ai commi precedenti, determina l'applicazione della sanzione prevista dal comma 7 dell'art. 14. La chiusura, qualora abbia durata superiore a diciotto mesi, provoca altresì la revoca dell'autorizzazione, pur permanendo i vincoli previsti dalla presente legge.

7. La chiusura per cessazione dell'attività va comunicata al sindaco, alla provincia e all'azienda di promozione turistica, ove esistente, almeno tre mesi prima dell'evento salvo cause di forza maggiore, e l'autorizzazione va revocata contestualmente alla cessazione dell'attività stessa.

8. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva può essere revocata dal sindaco in ogni momento, qualora vengano meno i previsti requisiti soggettivi. La revoca può avvenire anche in presenza di rifiuto di accoglienza da parte del gestore, nei casi non previsti dalla legge.

9. Nel caso di carenza di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o abbia dato luogo a irregolarità tecnico-amministrative, il sindaco può sospendere l'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato entro trenta giorni alle prescrizioni dell'autorità concedente; nei casi di carenze più gravi e nell'ipotesi prevista dall'articolo 100 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, il sindaco può revocare l'autorizzazione.

Art. 8.

Gestione e responsabilità

1. Responsabile delle strutture ricettive di cui all'art. 3, è il titolare dell'autorizzazione all'esercizio (o gestore).

2. Il titolare o l'eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall'autorizzazione, sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

Art. 9.

Notifica della classificazione e ricorsi

1. I provvedimenti di classificazione delle strutture ricettive sono notificati agli interessati tramite il comune in cui è ubicato l'esercizio e comunicati alla giunta regionale e all'azienda di promozione turistica competente per il territorio, ove esistente.

2. Avverso il provvedimento definitivo di classificazione ai sensi del comma 7 dell'art. 5 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica, al presidente della giunta regionale, che decide entro novanta giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine, senza che il presidente della giunta regionale si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto.

Art. 10.

Disciplina dei prezzi

1. I titolari di strutture ricettive (o gestori) di cui all'art. 3 sono obbligati a denunciare alla giunta provinciale, su apposito modulo, fornito dalla giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi minimi e massimi che intendono praticate a valere dal successivo 1° gennaio al 31 dicembre per:

le camere a uno o due letti con o senza servizi igienici privati;

le unità abitative con o senza servizi igienici privati;

la pensione e/o la mezza pensione, riferite all'alloggio con o senza servizi igienici privati, i prezzi dei pasti a lista fissa (prima colazione, colazione e pranzo) qualora l'esercizio sia dotato di ristorante.

2. I prezzi devono essere comprensivi di riscaldamento, I.V.A. e imposta di soggiorno, ove applicata, con corrispondenti adeguamenti automatici, in aumento o in diminuzione in caso di variazione in più o in meno delle aliquote I.V.A. e dei valori dell'imposta. I gestori di strutture ricettive alberghiere, che hanno ottemperato alla denuncia di cui sopra, hanno facoltà di presentare una seconda denuncia, entro il 31 marzo, modificante la prima a valere dal successivo 1° giugno al 31 dicembre.

3. La pensione comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione e il pranzo. La mezza pensione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto.

4. Il prezzo della camera e/o dell'unità abitativa si intende riferito anche a un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.

5. I prezzi della pensione completa si applicano per soggiorni non inferiori a tre giorni.

6. Il supplemento per il condizionamento dell'aria può essere applicato nel periodo 1° giugno - 30 settembre e non può in nessun caso essere superiore al 10% del prezzo massimo della camera.

7. Il supplemento per l'aggiunta di un letto in una camera a due letti non può superare il 25% del prezzo totale, al netto del supplemento relativo all'aria condizionata.

8. Il prezzo della camera singola alla quale, su richiesta venga aggiunto un letto, non può in alcun caso superare il 70% del prezzo massimo, relativo alla stagione, della camera a due letti, escluso il supplemento relativo all'aria condizionata.

9. Il prezzo della camera singola non può essere superiore all'80% del prezzo della camera a due letti. Il prezzo della camera con servizi igienici, ma senza doccia o bagno, non può superare il 75% del prezzo della camera con servizi igienici, bagno e doccia.

10. Il prezzo della camera senza servizi igienici e senza bagno o doccia non può superare il 60% del prezzo della camera con servizi igienici, bagno o doccia.

11. Il prezzo della camera dotata della sola doccia o del solo bagno non può superare il 70% del prezzo della camera con servizio igienico, bagno o doccia.

12. Tra i prezzi minimi e massimi delle camere denunciati per uno stesso periodo, non può esservi una differenza superiore al 100%; tra i prezzi minimo e massimo, relativi alla pensione completa o mezza pensione, non può esservi una differenza superiore a quella costituita dal diverso tipo di camera, per uno stesso periodo. I gestori delle strutture ricettive possono applicare prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:

- a) gruppi organizzati composti di almeno 10 persone;
- b) accompagnatori turistici e personale di servizio al seguito dei clienti;
- c) pensionati per periodi di soggiorno continuativo superiore ai 15 giorni.

13. Ferme restando le disposizioni previste dal presente articolo, per le zone montane i prezzi hanno validità dal successivo 1° dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente.

14. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la denuncia dei prezzi deve essere presentata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

15. La giunta provinciale, a richiesta delle associazioni territoriali di categoria e sentite le aziende di promozione turistica competenti per il territorio, ove esistenti, fissa con proprio provvedimento, per zone determinate, i periodi di alta e bassa stagione, durante i quali possono essere applicate due differenti serie di prezzi.

16. In caso di applicazione di tariffe di alta e bassa stagione il prezzo di quest'ultima non può essere superiore all'80% di quello dell'alta stagione.

17. In applicazione dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i prezzi massimi sono stabiliti dalla giunta regionale, a seguito degli accordi raggiunti con le associazioni di categoria, entro il 30 settembre di ogni anno. A tal fine le province entro il 31 agosto di ogni anno, devono inviare alla giunta regionale un prospetto riepilogativo delle tariffe massime richieste per categoria. Gli esercizi alberghieri classificati 5 stelle L, 5 stelle e 4 stelle sono tenuti a denunciare alla Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, ai soli fini della pubblicità delle tariffe, i prezzi massimi comprensivi di riscaldamento, I.V.A. e imposta di soggiorno che intendono applicare a valere dal successivo 1° gennaio fino al 31 dicembre.

18. Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati concernenti l'attrezzatura delle strutture ricettive alberghiere deve attenersi ai dati riportati nella tabella prezzi che devono corrispondere a quelli ufficialmente approvati.

19. E in facoltà dell'albergatore determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera (comunque non prima delle ore undici).

Art. 11.

Pubblicità dei prezzi

1. È fatto obbligo di tenere esposta, in modo ben visibile nella zona di ricevimento degli ospiti, una tabella, sulla quale siano indicati i prezzi minimi e massimi che si applicano per i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 10.

2. La tabella, compilata su apposito modello, fornito dalla giunta regionale, sottoscritta dall'esercente, deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno alla giunta provinciale per il visto di conformità con i provvedimenti adottati dalla giunta regionale. In caso di errore, la giunta provinciale provvede d'ufficio alla rettifica.

3. Il titolare delle strutture ricettive (o gestore), che non abbia provveduto alla regolare denuncia, di cui al comma 1 dell'art. 10, non può applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima denuncia regolare.

4. È fatto obbligo di tenere esposto in ogni camera o unità abitativa, in luogo ben visibile, un cartellino predisposto dalla giunta regionale, contenente i seguenti dati:

- a) la denominazione dell'esercizio;
- b) la classificazione;
- c) il numero assegnato alla camera o all'unità abitativa;
- d) il numero dei letti;
- e) il prezzo giornaliero della camera o dell'unità abitativa, della pensione e/o mezza pensione per persona rispettivamente riferiti ai periodi di bassa e alta stagione;
- f) l'eventuale supplemento per il condizionamento dell'aria;
- g) l'ora entro cui deve essere lasciata libera la stanza, ai sensi dell'articolo precedente.

5. È fatto altresì obbligo di esporre in ogni stanza un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.

Art. 12.

Registrazione e notifica delle persone alloggiate

1. I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti all'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e, inoltre, a comunicare giornalmente, su apposito modello alla azienda di promozione turistica ove esistente, il movimento degli ospiti, ai fini della rilevazione statistica e dell'applicazione dell'imposta di soggiorno. In mancanza dell'azienda di promozione turistica, la comunicazione deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Reclami e vigilanza

1. I clienti, ai quali siano stati richiesti prezzi superiori a quelli massimi indicati nella prescritta tabella prezzi o che riscontrino carenze nella gestione e/o nelle strutture, possono presentare documentato reclamo al presidente della giunta provinciale entro sessanta giorni dall'evento.

2. Il presidente della giunta provinciale, entro trenta giorni, informa il titolare (o gestore) del reclamo pervenuto, assegnandogli trenta giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni.

3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il presidente della giunta provinciale comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al reclamante e al titolare (o gestore) il prezzo massimo che poteva essere richiesto per i servizi forniti e dà corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 14, comma 4 e similmente provvede nei casi di carenze di gestione o di strutture.

4. Il titolare (o gestore), indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in più, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento alla giunta provinciale.

5. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco e quelle dell'autorità sanitaria, per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dalla giunta provinciale.

6. Per ispezioni e controlli la giunta provinciale si avvale di propri funzionari all'uopo incaricati e muniti di apposito tesserino di servizio.

7. La giunta regionale può disporre ispezioni e controlli a mezzo di propri funzionari.

Art. 14.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 a un massimo di L. 3.000.000.

2. Chiunque attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo una attrezzatura non conforme a quella autorizzata o una denominazione diversa da quella approvata è assoggettato a una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000. In caso di reiterata violazione, viene disposta la revoca dell'autorizzazione.

3. Chiunque eserciti una attività ricettiva di cui alla presente legge, sprovvisto della relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 10.000.000 e alla immediata chiusura dell'esercizio.

4. Chiunque applichi prezzi superiori a quelli denunciati e approvati, è soggetto alla sanzione amministrativa pari a 50 volte quanto illecitamente riscosso, con un minimo di L. 100.000. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione.

5. Chiunque doti, in modo permanente, le camere e le unità abitative di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetto a una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000, per posto letto in più.

6. La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione all'esercizio o delle tariffe denunciate comporta la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000.

7. La chiusura temporanea della struttura ricettiva in violazione delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7 è soggetta alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo sono comminate dal presidente della giunta provinciale. Le sanzioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 sono comminate dal sindaco.

9. In caso di persistente inadempienza nell'osservanza degli obblighi previsti dalla presente legge o di grave violazione dei medesimi, può disporsi la sospensione dell'autorizzazione sino a quando il titolare (o gestore) non abbia ottemperato a quanto prescritto.

10. Le somme, introitate per le sanzioni, sono trattenute dagli enti che le hanno comminate.

Art. 15.

Vincolo di destinazione

1. I comuni, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico-edilizia delle strutture ricettive alberghiere con particolare riferimento per quelle esistenti nell'ambito delle zone A) e B), previste dagli strumenti urbanistici vigenti e, ove occorra, con l'individuazione delle aree specificamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi, in relazione alle indicazioni della programmazione regionale e provinciale, e tenendo conto delle esistenti localizzazioni.

2. In attesa del previsto adeguamento degli strumenti urbanistici e fino all'approvazione delle relative varianti, tutte le strutture ricettive di cui all'art. 2, esistenti e di nuova attivazione, sono soggette a vincolo provvisorio, in considerazione della particolare vocazione turistica della regione Veneto nel suo complesso.

3. Il vincolo di cui al comma precedente ha durata massima di sette anni, decorsi i quali senza che i comuni abbiano provveduto agli adempimenti di cui al primo comma, esso è prorogato di un ulteriore anno, entro il quale la giunta regionale o la provincia, ove si siano verificate le condizioni previste dall'art. 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, provvede con proprio atto a individuare strutture e aree relativamente alle quali il vincolo di destinazione permane.

4. Dalla data di adeguamento, attraverso l'approvazione della relativa variante, le strutture ricettive alberghiere, individuate negli strumenti urbanistici dei rispettivi comuni come destinate ad attività turistiche e ricettive, sono soggette a vincolo. Per le strutture che, nell'ambito delle stesse aree, vengano destinate all'attività ricettiva successivamente, il vincolo sorge dalla data del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. Il vincolo così introdotto vige a tempo indeterminato.

5. Le strutture ricettive, già legittimamente assentite che, dopo l'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al primo comma e al terzo comma, si trovino ubicate in difformità dalle destinazioni di piano, non sono soggette al vincolo. Esse possono mantenere la destinazione

originaria o essere destinate, con atto di assenso ai sensi della legge urbanistica regionale, a nuova utilizzazione consentita dagli strumenti urbanistici; nel primo caso gli interventi edilizi relativi a tali insediamenti possono essere disciplinati con variante ai sensi dell'art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, così come aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 11.

Art. 16.

Rimozione del vincolo

1. Per le strutture ricettive soggette a vincolo ai sensi del precedente articolo, il comune non può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto, né adottare la variante al piano regolatore a tal fine eventualmente necessaria, se non previa autorizzazione della giunta regionale.

2. La giunta regionale, sentito il parere dell'azienda di promozione turistica competente per territorio, ove esista, autorizza il mutamento della destinazione della struttura ricettiva, compatibilmente con le previsioni degli atti della programmazione regionale, in relazione alla comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura e constatata, in presenza dell'ulteriore vincolo connesso con i finanziamenti regionali, previsto dalle leggi regionali in materia di contributi, l'avvenuta estinzione dei mutui o la restituzione dei contributi e agevolazioni percepite.

3. In caso di mutamento della destinazione ricettiva in violazione del vincolo di cui al precedente articolo o del vincolo connesso con finanziamenti regionali, salve le sanzioni di cui al capo terzo del titolo V della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, e fermo in ogni caso l'obbligo di restituire i contributi e le agevolazioni eventualmente percepite, rivalutate ai sensi della vigente legislazione, il presidente della giunta regionale irroga una sanzione amministrativa da un minimo di L. 100.000 a un massimo di L. 5.000.000 per vano, per un importo comunque non inferiore a L. 10.000.000.

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. La giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nuova classificazione delle strutture ricettive alberghiere, valevole per il quinquennio 1° gennaio 1989-31 dicembre 1993.

2. A tal fine i titolari (o gestori) sono tenuti a denunciare su appositi moduli, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per la classificazione medesima.

3. Le strutture ricettive alberghiere che, in sede di nuova classificazione, risultino sprovviste di uno o più requisiti minimi e/o obbligatori per l'attribuzione della classifica minima, vengono ugualmente classificate con una stella, a condizione che si dotino dei requisiti mancanti entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le strutture ricettive alberghiere, che difettano di alcuni requisiti obbligatori per ottenere la classifica a stelle, secondo le comparazioni sotto indicate, possono, a richiesta, ottenere la classifica in base a dette comparazioni, a condizione che i requisiti posseduti totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegata tabella A) e che si dotino dei requisiti obbligatori mancanti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge:

alberghi di lusso in possesso di standards di classe internazionale: cinque stelle lusso;

alberghi di lusso: cinque stelle;

alberghi di prima categoria: quattro stelle;

alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria: tre stelle;

alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria: due stelle;

alberghi di quarta categoria, pensioni di terza categoria e locande: una stella.

5. Trascorso tale termine, la giunta provinciale provvede alla classificazione definitiva e, ove occorre, dichiara la decadenza della classificazione attribuita.

Art. 18.

Dipartimento regionale per il turismo

1. Per quanto di competenza della giunta regionale, previsto dalla presente legge, la giunta stessa si avvale del dipartimento regionale per il turismo.

Art. 19.

Modalità di esercizio delle funzioni delegate

1. Le funzioni, conferite alla provincia competente per territorio e ai relativi organi, si intendono delegate a tempo indeterminato.

2. L'esercizio delle funzioni delegate avviene, altresì, nel rispetto del piano regionale di sviluppo, di cui all'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, nonché di ogni altro atto di programmazione, indirizzo o coordinamento, emanato per la materia dalla giunta o dal consiglio regionale, nell'ambito della rispettiva competenza.

3. La Regione e le province sono tenute a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

4. A norma dell'art. 55 dello statuto, la giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.

5. In caso di violazione di legge, di inadempimento o inerzia, la giunta regionale diffida l'ente al compimento degli atti prescritti, indipendentemente dall'esercizio dei poteri sostitutivi in ordine ai singoli atti spettanti all'organo regionale di controllo.

6. Quando i fatti, di cui al precedente comma, sono ripetutamente accertati o quando si tratti di inosservanza delle direttive degli atti, di cui al secondo comma, la giunta regionale promuove, previa formale diffida, la revoca delle funzioni delegate.

7. La revoca è deliberata dal consiglio regionale, previa disciplina dei rapporti pendenti.

Art. 20.

Norma finanziaria

1. Per il rimborso delle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale ripartisce tra le amministrazioni provinciali un fondo la cui entità è stabilita annualmente con legge di bilancio.

Art. 21.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 maggio 1988

BERNINI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1988, n. 25.

Recepimento nell'ordinamento regionale del quarto accordo nazionale concernente il personale delle regioni a statuto ordinario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 28 del 7 maggio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione e periodo di validità

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, così come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987 stipulato il 28 aprile 1987 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 1987 riguardante il comparto del personale delle Regioni e degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, decorrono dal 1° gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1° gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.

3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo regionale, nonché al personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

CAPO II

OCCUPAZIONE

Art. 2.

Piano occupazionale

1. L'amministrazione regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, promuoverà ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione del problema occupazionale finalizzandola:

a) allo sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità;

b) alla riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.

2. A tal fine verrà formulato annualmente dalla giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili comprese quelle di cui all'art. 16, comma quarto della presente legge, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati.

3. La individuazione del fabbisogno avverrà a seguito della revisione nei modi di legge della pianta organica conseguente all'analisi delle funzioni e verifica dei carichi di lavoro.

4. Il processo riorganizzativo dovrà tendere:

a) alla realizzazione del massimo di flessibilità della pianta organica, prevedendo per ciascuna qualifica funzionale contingenti complessivi comprendenti i diversi profili professionali;

b) all'attivazione dei processi di mobilità anche mediante riconversione e riqualificazione del personale;

c) all'incremento di efficienza e produttività dell'ente, utilizzando anche il rapporto a tempo parziale, con previsione dell'articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze dei servizi e delle utenze.

5. Il programma annuale di occupazione sarà inviato all'osservatorio sul pubblico impiego istituito presso il dipartimento della funzione pubblica.

6. È istituito, nell'ambito della segreteria generale della programmazione, l'osservatorio sul pubblico impiego.

Art. 3.

Progetti finalizzati

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, la giunta regionale, per accertate esigenze di carattere specifico finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, non froneggiabili con solo personale di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, potrà predisporre appositi progetti finalizzati di durata non superiore a un anno, contenenti la precisa indicazione del personale occorrente, distinto per qualifica funzionale e profilo professionale, e degli obiettivi da perseguire, nonché svolgere, qualora richiesta, funzione di indirizzo e coordinamento dei progetti di competenza degli enti locali.

2. I progetti di cui al comma 1 avranno in linea di massima riferimento alle seguenti attività: contratti di formazione-lavoro; assistenza agli anziani e handicappati; difesa del litorale e sua utilizzazione sociale; tutela dell'ambiente; ecologia; difesa del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico; conservazione e realizzazione dei beni culturali e turistici; sistemi integrati di educazione, nonché ogni iniziativa di sostegno, promozione e sviluppo delle attività produttive e terziarie.

3. I progetti saranno finanziati, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio dello Stato e di quelle integrative che la Regione potrà indicare nel proprio bilancio, in relazione ad autonome valutazioni finanziarie.

4. I progetti finalizzati saranno attuati in parte con personale già in servizio e in parte con personale reclutato con rapporto a tempo determinato, nei limiti di durata e con le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con legge dello Stato secondo quanto previsto al punto 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

Art. 4.

Rapporto di lavoro a tempo determinato e stagionale

1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la prima e la quarta qualifica funzionale, potrà altresì essere fatto ricorso alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro.

2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o mediante graduatorie del collocamento ordinario.

3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni con legge 25 marzo 1983, n. 79.

4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:

a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie di precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando a utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;

b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti prescritti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età stabiliti dalla legge.

5. Al personale di cui ai punti a) e b) del comma 4 è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

6. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della tredicesima mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto a richiesta dell'interessato, la liquidazione calcolata in dodicesimi.

7. Al personale non di ruolo assunto con incarico annuale o stagionale, competono congedi retribuiti per malattia fino a 30 giorni annui nonché permessi sindacali fino a 12 ore annue e comunque in misura proporzionale per dodicesimi riferiti all'arco temporale del rapporto di servizio.

Art. 5.

Norme per l'accesso

1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

- concorso pubblico;
- ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nel presente articolo;
- corso-concorso pubblico.

2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate e in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

3. Il ricorso alle liste del collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive (test attitudinale e/o prova pratica).

4. Alle prove selettive di cui al comma 3, è ammesso il personale interno avente diritto alla riserva per la copertura dei posti di cui al comma 9.

5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione a un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi.

6. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procederà a esami scritti e orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri generali e le modalità di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati dall'amministrazione in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.

8. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro 6 mesi dalla data del relativo bando.

9. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'art. 2, i bandi di concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35% dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al 40%, recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui all'art. 6. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con un'anzianità di servizio di due anni, per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di almeno tre anni e con medesima professionalità o di cinque se di professionalità diversa, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.

10. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali per i diversi profili professionali; in tutti gli altri casi la riserva opera mediante compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.

11. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.

12. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti, vengono coperti dagli esterni.

13. Le graduatorie restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste nella presente legge per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale vacanti e disponibili, a eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'espletamento delle procedure concorsuali.

14. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono composte da un membro della giunta regionale o da altra persona esperta designata nel decreto di nomina, che la presiede, e da un massimo di quattro membri di cui uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. Le commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Regione.

15. I rappresentanti sindacali sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In mancanza delle anzidette designazioni, che dovranno pervenire entro quindici giorni dalla data della notifica, provvede d'ufficio il Presidente della Regione nominando, anche tra il personale regionale, le persone chiamate a sostituire i componenti non designati tempestivamente.

16. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'art. 1, al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini dell'attribuzione della successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione nell'ente di provenienza.

Art. 6.

Mobilità

1. Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento del personale per l'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni a essi delegate.

2. La Regione determina, d'intesa con gli enti interessati o, ove necessario, con delegazioni rappresentative dell'Anci, Upi, Uncem e Unioncamere il contingente organico per profili professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.

3. Sulla base delle predette determinazioni la Regione e le organizzazioni di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei criteri con le organizzazioni sindacali.

4. La Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa a ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni, specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative stabiliscono criteri per il trasferimento del personale interessato.

7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna ai singoli enti del comparto, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico, secondo le modalità di cui ai successivi commi, fra il personale dipendente degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dei posti di ruolo organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5% dei posti disponibili per concorso pubblico.

9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante mobilità e i criteri per la formazione delle graduatorie.

10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.

11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria, ovvero in disponibilità.

12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla stessa qualifica funzionale e al medesimo profilo professionale.

13. Gli enti destinatari dell'accordo di comparto trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma 12.

14. La Regione provvede entro trenta giorni alla pubblicazione nel proprio Bollettino ufficiale degli elenchi pervenuti.

15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare all'ente presso cui aspirano a essere trasferiti documentazione e motivata istanza, con allegato assenso dell'amministrazione di provenienza.

16. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse sotto il profilo amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.

17. I posti segnalati per la mobilità, per i quali non sono pervenute domande, possono essere coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.

18. L'utilizzo dell'istituto della mobilità di cui ai precedenti commi rimane nella facoltà dell'amministrazione per quanto concerne le qualifiche dirigenziali e i funzionari aventi responsabilità di unità organica.

19. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.

20. È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli enti destinatari dell'accordo di comparto e tra questi e gli enti del comparto sanitario, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli enti e contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione.

21. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanitario. L'onere è a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.

22. Il comando in tali casi, e fatti salvi quelli previsti da norme o regolamenti degli enti stessi, non può avere durata superiore ai 12 mesi eventualmente rinnovabili.

23. Il personale trasferito a seguito di processi di mobilità è esente dall'obbligo del periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso l'ente di provenienza.

Art. 7.

Pari opportunità

1. Al fine di attivare misure e meccanismi intesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che concretizzano «azioni positive» a favore delle lavoratrici.

2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, verrà istituito con la partecipazione delle organizzazioni sindacali apposito comitato per la pari opportunità, che proponga misure idonee a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazioni, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.

CAPO III

PRODUTTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 8.

Produttività

1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale verrà istituito, per ciascun esercizio finanziario, un apposito capitolo di spesa (fondo di produttività) alimentato:

a) dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (0,80% del monte salari);

b) da una quota pari al valore di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto all'art. 16 della presente legge;

c) dal 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto dal comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 8 comma 9 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale d'occupazione.

2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al comma 1, obiettivo primario è quello di incentivare la programmazione del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione amministrativa, finalizzando l'attività anche alla verifica dei risultati e al controllo di gestione.

3. L'amministrazione individuerà, nell'ambito della segreteria generale della programmazione, le strutture competenti in materia di organizzazione e attiverà i nuclei di valutazione ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e l'eventuale apporto di centri specializzati anche esterni, per definire l'impostazione complessiva di progetti di produttività e la verifica periodica dell'attuazione e dei risultati conseguiti; con tali strumenti si provvederà altresì allo studio di particolari sperimentazioni, con specifico riferimento:

a) all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;

b) all'individuazione di aree particolarmente significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione;

c) alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli organi istituzionali.

4. In mancanza dell'individuazione degli standards di produttività previsti dal punto 15 dell'accordo 1983/1985 per il personale delle regioni, e in attesa dell'attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività saranno corrisposti — previo accordo decentrato — a partire dall'esercizio finanziario 1987 (fatte salve le procedure e gli accordi già realizzati purché non in contrasto con le presenti indicazioni) sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne e approvati dall'amministrazione.

5. In sede di prima applicazione i progetti e i programmi dovranno essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Fermo restando l'approvazione da parte dell'ente dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata con le procedure di cui sopra sulle stesse singole unità organizzative e i relativi compensi incentivanti sono corrisposti a obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di parametri oggettivi quali il tempo e il livello di professionalità, nonché della capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai dirigenti responsabili dei progetti e/o dell'unità organizzativa, sulla base di criteri precedentemente individuati.

7. Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetti-obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti, sono oggetto di contrattazione decentrata.

8. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito, periodicamente, la Regione compirà con le organizzazioni sindacali di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle associazioni degli utenti individuate d'intesa con la parte pubblica, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendenti a accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 9.

Progetti pilota

1. La giunta regionale, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, valuterà le proprie specifiche esigenze operative in relazione al programma di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, al fine di predisporre i progetti pilota, compatibilmente con le disponibilità previste dalle emanate norme in materia.

Art. 10.

Organizzazione del lavoro e uffici informazione

1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, è demandata in sede di contrattazione aziendale la formulazione dei criteri sull'organizzazione del lavoro, anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici, e in relazione al nuovo ordinamento del personale, al processo di decentramento istituzionale, alla delega delle funzioni, nonché al nuovo ordinamento delle autonomie locali.

2. La revisione delle strutture organizzative avrà luogo secondo i seguenti criteri:

a) introduzione di sistemi di contabilità analitica per consentire, in relazione ai singoli obiettivi-programma o progetti, la valutazione dei costi e l'analisi dei relativi benefici e l'introduzione del controllo di gestione. Tali sistemi dovranno permettere il costante raffronto fra risorse di personale e finanziarie impiegate e risultati ottenuti in relazione agli obiettivi di medio e lungo periodo, nonché la oggettiva valutazione dei carichi di lavoro per unità, la produttività individuale e aggregata anche ai fini della determinazione del fondo e la conseguente attribuzione dei premi incentivanti la produttività;

b) partecipazione democratica del personale dipendente, nell'ambito delle attribuzioni professionali delle rispettive qualifiche, alla definizione dei metodi di lavoro e alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica della rispondenza dei risultati obiettivo; tali risultati potranno essere ottenuti anche attraverso la sperimentazione di tecniche di direzione per obiettivi e circoli di qualità;

c) ferma restando la dotazione organica delle singole qualifiche funzionali, all'interno di ciascuna di esse i contingenti dei relativi profili professionali potranno essere variati con atto amministrativo in relazione alle effettive esigenze funzionali dell'ente;

d) introduzione nell'organizzazione del lavoro di sistemi a tecnologia avanzata che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'amministrazione mediante una più immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

e) dotazione di apposito regolamento per le procedure dell'organizzazione del lavoro;

f) valorizzazione della dirigenza anche attraverso il decentramento dei centri decisionali e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

g) garanzia di accrescimento delle capacità professionali degli operatori tramite una politica di aggiornamento professionale. Schemi di formazione specifici dovranno essere predisposti per le professionalità ad alta specializzazione impegnate nell'organizzazione di sistemi produttivi innovati.

3. Al fine di migliorare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione e di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, viene istituito in ogni comune capoluogo di provincia un ufficio regionale per l'informazione ai cittadini.

4. È istituito altresì un servizio regionale centrale per l'informazione, con compiti di coordinamento degli uffici e d'intervento operativo, nell'ambito della Segreteria generale della programmazione.

5. La giunta regionale provvederà a determinare l'organico degli uffici e del servizio di cui ai precedenti commi nel rispetto della dotazione organica tabellare sia complessiva che delle singole qualifiche funzionali di cui alla legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8.

6. Per l'avviamento di detti uffici la giunta regionale potrà avvalersi di specialisti della comunicazione, dell'informatica e dell'organizzazione, singoli o associati, secondo i criteri e nei limiti di cui alla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

2. I dirigenti sono peraltro tenuti dall'entrata in vigore della presente legge a prestare la propria attività oltre tale limite senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario per una media annua di 10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio in giornate lavorative.

3. L'orario di servizio è controllato con sistemi obiettivi anche automatici.

4. Nel rispetto dell'arco massimo giornaliero previsto dal quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, la programmazione dell'orario di lavoro e l'articolazione dello stesso saranno regolamentate, in sede di accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo i seguenti criteri:

- a) migliore efficienza e produttività dell'amministrazione;
- b) più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
- c) rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
- d) ampliamento dell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso preferenziale e articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche più prolungati;
- e) riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.

5. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative. In sede di accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, saranno individuate le modalità di attuazione di detta articolazione, tenendo conto delle realtà locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.

6. Gli istituti riguardanti la flessibilità dell'orario, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.

7. A tal fine in sede di accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, saranno considerati:

- a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in condizione di accedere più facilmente e con maggiore frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;
- b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
- c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità organiche appartenenti alla medesima struttura complessiva ovvero tra loro correlate sul piano dell'attività;
- d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio-economiche.

8. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

9. La programmazione dell'orario plurisettimanale entro i limiti di 24 ore minime e 48 settimanali, deve riferirsi a un periodo massimo non superiore a mesi 4 nell'anno, individualmente non consecutivi.

10. In nessun caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato orario di servizio.

11. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione oraria per lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20% e quello per lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30%.

Art. 12.

Orario flessibile

1. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe la facoltà limitando, però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale addetto alla medesima unità organica.

2. La sua adozione presuppone una analisi delle caratteristiche dell'attività svolta dall'unità organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con altre unità organiche funzionalmente a essa collegate, nonché delle caratteristiche del territorio in cui l'ufficio è collocato.

3. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni, deve trovarsi contemporaneamente in servizio nella fascia oraria individuata in sede di accordo decentrato con le organizzazioni sindacali, in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatte salve le esigenze di assicurare particolari servizi.

4. L'orario flessibile è consentito a condizione che negli uffici siano possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico predeterminati e comunicati all'utenza.

5. In sede di negoziazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, tenendo presente i criteri indicati nel comma 4 dell'art. 11 saranno definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di base (custodia, archivi correnti, centralini e simili) che, collegato funzionalmente con carattere di indispensabilità con l'attività complessiva, non potrà essere compreso nell'orario flessibile.

6. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di una unità organica, in altri casi (quando cioè sia necessario intervenire soltanto su alcuni aspetti della organizzazione del lavoro) può essere attuato per gruppi di partecipazione.

7. Le ore di servizio prestate come recupero di orario non danno luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.

Art. 13.

Turnazioni

1. Per le esigenze di funzionalità riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro.

2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario.

3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un'erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.

4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e strutture. I turni notturni non potranno essere di norma superiori a dieci turni nel mese, facendo, comunque, salve le esigenze strutturali ed eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali.

5. L'ente provvederà a disciplinare il controllo sulla regolarità dello svolgimento delle turnazioni.

6. Nel caso di orario organizzato su due, tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimanale del personale impegnato nel turno.

7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestatato nell'ambito dei turni viene maggiorata come segue:

- a) 5% per la fascia oraria diurna;
- b) 20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
- c) 30% per la fascia festiva notturna.

Le presenti maggiorazioni sostituiscono qualsiasi altra indennità di turno.

8. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi, a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con esclusione all'aggiunta di famiglia.

9. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Art. 14.

Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. La Regione può procedere alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale in applicazione delle norme previste dalla legge regionale e dalla legge statale.

Art. 15.

Permessi e recuperi

1. Al dipendente possono essere concessi dal responsabile della struttura, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero.

2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore complessivo.

3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.

4. Entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente individuabili rispetto ad altri tipi di rientri per completamento di servizio ovvero per turni.

Art. 16.

Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di servizio individuale dell'amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Saranno inoltre svolte periodiche verifiche con le organizzazioni sindacali in ordine all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.

3. La spesa annua complessiva non può superare il limite di spesa di 120 ore annue per dipendente.

4. Per progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue pro capite di lavoro straordinario nel modo seguente:

- a) 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
- b) 18 ore annue per dipendente da destinare alla produttività;
- c) 7 ore annue per dipendente destinate a salario accessorio.

5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può eccedere il monte-ore riferito all'anno pari a ore 70 annue per il numero dei dipendenti con un limite massimo individuale di 200 ore.

6. Per esigenze eccezionali, debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario, il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel rispetto comunque di quanto stabilito ai precedenti commi terzo e quinto.

7. Le prestazioni di lavoro straordinario anche eccedenti i predetti limiti possono dare luogo, a domanda, a riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio, da usufruire di norma nel mese successivo.

8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:

a) stipendio tabellare base iniziale di livello mensile in godimento;

b) indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;

c) rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.

9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:

a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;

b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.

10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo previste dalle rispettive normative, sono mantenute ad persona, fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 è ridotto a 156.

Art. 17.

Riposo compensativo

1. Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. L'attività prestata per lavoro straordinario in giorno non festivo e non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario.

Art. 18.

Formazione e aggiornamento professionale

1. La Regione promuove e favorisce forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

2. A tal fine viene istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione.

3. Annualmente la Regione e gli enti del comparto, in accordo con le organizzazioni sindacali, potrà definire per le iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento a livello regionale.

4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione cui l'ente lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'ente di appartenenza.

5. Qualora i corsi si svolgano fuori sede compete inoltre, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione e il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

6. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato e a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

7. La prima finalità sarà perseguita mediante corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegino specifiche esigenze prioritarie.

8. La seconda finalità sarà perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionale.

9. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente che costituiranno a ogni effetto titolo di servizio.

Art. 19.

Diritto allo studio

1. Il limite massimo di tempo per diritto allo studio è di 150 ore annue individuali.

2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra, sono utilizzate annualmente in ragione del 3% dell'organico e comunque di almeno una unità, per la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo intercompartimentale.

3. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale resta in vigore la normativa vigente.

CAPO IV

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI

Art. 20.

Livelli di contrattazione

Sono individuati i seguenti livelli di contrattazione decentrata:

a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento del personale, il funzionamento dell'osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei processi di mobilità tra enti in ambito regionale nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nella presente legge;

b) territoriale, sub regionale, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale di cui alla lettera a), nonché le altre materie specificatamente e tassativamente indicate nella presente legge;

c) a livello di singolo ente;

d) a livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello di singolo ente.

2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dalla presente legge.

3. A essi si dà esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

Art. 21.

Composizione delle delegazioni

1. La delegazione trattante, al livello di contrattazione regionale e sub regionale, è costituita dal presidente della Regione o da un suo delegato, e da una rappresentanza:

a) dell'Anci per i comuni e i loro consorzi;

b) dell'Upi per le province e loro consorzi;

c) dell'Uncem per le comunità montane;

d) dell'Unioncamere per le camere di commercio;

e) degli altri enti destinatari dell'accordo di comparto per quanto di rispettiva competenza;

f) da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbia adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o di suo decentramento, la delegazione trattante è costituita:

a) dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato;

b) da una rappresentanza dei titolari degli uffici o servizi ai quali l'accordo si riferisce;

c) da una delegazione composta da rappresentanti territoriali e aziendali di ciascuna organizzazione sindacale, come sopra indicata.

Art. 22.

Materie di contrattazione decentrata

1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 e di quella della presente legge, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali e i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:

a) l'organizzazione del lavoro, anche conseguente alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici e alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi medesimi;

b) l'aggiornamento, la qualificazione, la riconversione e riqualificazione del personale;

c) la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali stabilite nell'accordo di comparto;

d) le «pari opportunità»;

e) i sistemi, i piani e i programmi intesi a incrementare la produttività, la loro verifica e le incentivazioni connesse;

f) la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario, permessi), nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;

g) la mobilità all'esterno dell'amministrazione e la disciplina di quella interna;

h) la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle politiche degli organici;

i) le condizioni ambientali e la qualità del lavoro (compresi i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);

l) l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, il servizio di mensa, la costituzione e l'organizzazione dei Cral;

m) le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata di cui alla presente legge.

Art. 23.

Procedure di raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso di conflitti derivanti da diverse interpretazioni delle norme della presente legge dovrà essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero; detta richiesta comporterà l'obbligo di convocazione, a iniziativa della parte che ha ricevuto tale richiesta, della parte richiedente, per un confronto, nei tre giorni successivi da svolgersi nell'ambito della delegazione di cui all'art. 21, comma secondo.

2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto e deve essere indirizzata per conoscenza alla delegazione di cui al comma terzo presso il dipartimento della funzione pubblica.

3. Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto senza una sua composizione e qualora la delegazione di cui all'art. 21, comma primo, eventualmente investita non definisca il conflitto stesso, si potrà fare ricorso alla delegazione trattante l'accordo nazionale di comparto che, al fine di assicurare la corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio parere.

4. La delegazione di cui al comma terzo dovrà riunirsi altresì su formale richiesta di una delle parti che la compongono.

5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.

Art. 24.

Informazione

1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo con le organizzazioni sindacali a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative agli obiettivi e ai programmi di sviluppo, ai piani d'intervento e di investimento, ai bilanci annuali e pluriennali.

2. Ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa, al

fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e alla efficienza dei servizi, gli enti garantiscono una costante e preventiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, le innovazioni tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi. L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e la organizzazione del lavoro.

3. L'informazione, a seconda dei diversi suoi soggetti, è rivolta alle organizzazioni sindacali territoriali (con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi) e a quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Ulteriori modalità attuative saranno determinate dagli accordi decentrati.

4. Le organizzazioni sindacali di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono richiedere all'ente, che è tenuto a comunicarli, i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza/efficacia e a fenomeni fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.

5. Ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, in occasione di interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica, o di modifica dei sistemi preesistenti, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative saranno informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, si da essere poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni e ai ruoli dell'ente, all'ambiente e alla qualità del lavoro, e di formulare osservazioni e proposte.

6. In armonia con quanto disposto dai commi primo e secondo dell'art. 24 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nei casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni garantiranno, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un adeguato sistema di tutela e di garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la quantità e l'uso dei propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il diritto di integrazione e rettifica.

8. In sede di accordi decentrati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative saranno definiti le modalità e i tempi dell'informazione.

Art. 25.

Attività sociali, culturali e ricreative

1. Le attività culturali, ricreative e assistenziali, promosse nell'ente, dovranno essere gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello statuto dei lavoratori.

2. Per l'attuazione delle suddette attività, l'Amministrazione può iscrivere in bilancio apposito stanziamento.

Art. 26.

Trattenute per scioperi brevi

1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore a un'ora. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e ricorrenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.

Art. 27.

Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro

1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle unità locali socio-sanitarie alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la certificazione sarà portata a conoscenza dell'Amministrazione nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.

2. Le unità locali socio-sanitarie hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici connessi con attività esposte a rischio e in particolare in presenza di rischi derivanti dall'uso continuato di video-terminali, come dispone la vigente normativa Ccc.

3. Le unità locali socio-sanitarie e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti e strutture dell'Amministrazione.

4. Le unità locali socio-sanitarie hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psicofisiche e alla prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.

5. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operino in ambienti insalubri visite mediche periodiche a scopo preventivo secondo le modalità previste in materia per il personale dei vigili del fuoco dagli allegati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.

CAPO V

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 28.

Stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 i valori stipendiali iniziali di cui al primo comma dell'art. 30 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, sono così modificati:

Dirigente regionale generale	L. 17.000.000
Dirigente regionale.	» 13.900.000
Funzionario.	» 12.000.000
Istruttore direttivo.	» 8.700.000
Istruttore	» 7.500.000
Collaboratore professionale.	» 6.640.000
Esecutore	» 5.650.000
Operatore.	» 5.000.000
Ausiliario	» 4.460.000
Addetto alle pulizie	» 3.800.000

2. Il trattamento tabellare del personale della prima e seconda qualifica dirigenziale è integrato a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a L. 2.100.000 e L. 4.000.000.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale l'importo di L. 2.100.000 compete dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica.

4. Le indennità di cui al terzo comma, lettere d), e), g), c h), dell'art. 30 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, nelle misure di seguito riportate:

Funzionario	L. 500.000
Istruttore direttivo	» 360.000
Istruttore.	» 360.000
Collaboratore professionale	» 120.000
Esecutore	» 120.000
Operatore	» 120.000
Ausiliario	» 60.000

vengono soppresse e concorrono dal 1° gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli tabellari.

Art. 29.

Indennità e benefici economici

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988 competono le seguenti indennità:

a) al personale che ai sensi della vigente normativa regionale disimpegna mansioni di vigilanza, l'indennità annua lorda di L. 480.000 per 12 mesi;

b) al personale con qualifica di funzionario con direzione di unità organica a livello di ufficio, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff, l'indennità annua lorda di L. 1.000.000 per 12 mesi;

c) al personale con qualifica di dirigente regionale l'indennità di direzione di struttura a livello di servizio di L. 3.000.000 lorde annue per 12 mesi;

d) al personale con qualifica di dirigente regionale generale l'indennità di funzione di L. 4.600.000 lorde annue per 12 mesi;

e) al personale delle qualifiche dirigenziali l'indennità annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile è ridotto, per ogni giornata di assenza, di 1/26 o di 1/22 in relazione all'articolazione dell'orario settimanale di servizio. La predetta indennità è fissata in L. 1.000.000 per il periodo 1° luglio 1987-31 dicembre 1987;

f) le indennità di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dai precedenti accordi degli enti locali e delle Regioni e degli istituti autonomi case popolari;

g) l'indennità di rischio di cui all'art. 30, lett. i), della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, è elevata da L. 120.000 a L. 240.000 per 12 mensilità;

h) l'indennità di reperibilità di cui all'art. 31 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, è elevata a L. 750 orarie.

2. In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento del trattamento economico iniziale di livello, riassorbito in occasione della corresponsione del salario di anzianità.

3. Analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 30.

Destinazione acconto stipendiale

1. L'acconto di cui all'art. 34, secondo comma, della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, costituisce incremento della retribuzione individuale di anzianità già istituita per il personale regionale.

2. Tale acconto si intende aggiuntivo al beneficio economico complessivo.

Art. 31.

Clausola di garanzia

1. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale verrà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, degli importi di cui all'art. 34 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30.

2. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988.

3. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

Art. 32.

Passaggi di qualifica

1. Nei passaggi di qualifica superiore oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di transito.

CAPO VI

DIRIGENZA

Art. 33.

Principi generali

1. I dirigenti esplicano le proprie funzioni secondo i principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito statale e in genere delle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.

2. A queste scelte e agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di autonomia e responsabilità, svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica indicate nella legge regionale 3 luglio 1984, n. 30.

Art. 34.

Mobilità dei dirigenti

1. La giunta regionale, sentito altresì l'interessato, con proprio provvedimento motivato da esigenze organizzative e di servizio, può trasferire il dirigente ad altra struttura o destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita, nel rispetto del profilo professionale posseduto.

2. Per i dirigenti in servizio presso il consiglio regionale il provvedimento di cui al comma primo è adottato su richiesta dell'ufficio di presenza d'intesa con il medesimo.

Art. 35.

Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate nell'art. 34 sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in termini di qualità, quantità e tempestività.

2. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di qualifica più elevata, in conformità a criteri oggettivamente predeterminati.

3. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno ad analogha valutazione dei dirigenti di massimo livello, sentito il parere del dirigente di segreteria regionale.

4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.

5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di rappresentanza dell'amministrazione in commissioni e collegi commessi alla sua qualifica, escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.

Art. 36.

Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. L'accesso alla qualifica di dirigente regionale avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico aperto ai candidati in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso, ovvero di cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.

2. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dell'ente in possesso della qualifica di funzionario nonché dei medesimi requisiti richiesti per i candidati esterni.

3. Per accedere, per concorso pubblico o corso-concorso pubblico, ai profili professionali della qualifica di dirigente regionale generale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto e una esperienza di effettivo servizio di cinque anni in posizione dirigenziale corrispondente alla qualifica di dirigente regionale in pubbliche amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende pubbliche e private.

4. Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti regionali del ruolo dell'ente in possesso dei medesimi requisiti prescritti per i candidati esterni.

5. L'ammissione al corso-concorso per l'accesso alla prima e alla seconda qualifica dirigenziale avviene nei limiti dei posti da conferire maggiorati di un terzo.

6. Il 20%, arrotondando la frazione all'unità nel caso non risulti almeno un posto, dei posti previsti nelle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, può essere coperto mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno. La presente norma non si applica a coloro che già godono di trattamento di quiescenza.

7. Il trattamento economico dei dirigenti assunti a norma del comma sesto non può in nessun caso essere inferiore a quello tabellare delle qualifiche di riferimento né superiore a quello massimo in godimento del personale di ruolo della stessa qualifica.

8. Ai dirigenti assunti con contratti a termine si applicano le norme che disciplinano l'attività di servizio del personale di ruolo prescindendo, per l'accesso, dal requisito di età.

9. Le riserve di cui sopra non operano per l'accesso a posti unici di qualifica dirigenziale.

Art. 37.

Contingente della qualifica di dirigente regionale

1. I posti della qualifica di dirigente regionale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della qualifica di dirigente regionale generale di cui al precedente accordo nazionale 1983-1985 per il personale delle Regioni a statuto ordinario.

CAPO VII

PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 38.

Personale dei corsi di formazione professionale

1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, è inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:

a) Istruttore - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) Istruttore direttivo - docenti in attività della formazione professionale per il cui espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I titoli di studio per l'esercizio della funzione docente devono essere strettamente correlati alle specifiche attività di formazione professionale.

3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo.

4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma primo avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove, scritte e orali, a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalità e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla qualifica di istruttore direttivo, è riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella qualifica funzionale di istruttore da almeno 3 anni, purché in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere.

5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attività connesse con la formazione. L'articolazione sarà oggetto di contrattazione decentrata.

6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attività di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un'altro centro di formazione professionale secondo i criteri definiti con le modalità di cui all'art. 20.

7. L'accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.

8. Entro 6 mesi dal recepimento della presente legge, la giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, definirà l'organigramma dei centri di formazione professionale regionali, le qualifiche e i profili professionali del personale direttivo, amministrativo e docente, nonché l'articolazione dell'orario di servizio del personale docente di cui al comma quinto.

Art. 39.

Primo inquadramento del personale docente

1. Il personale docente che per effetto di meccanismi contrattuali si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, può essere assegnato anche in soprannumero, riassorbibile, ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale e al livello retributivo in godimento.

2. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà continuare a utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti.

3. Il personale docente, che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, verrà inquadrato nella sesta qualifica funzionale.

CAPO VIII

NORME VARIE, FINALI E DI RINVIO

Art. 40.

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'ente, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale o a qualifica funzionale inferiore.

2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.

Art. 41.

Compensi Istat

1. È consentita la corresponsione, da parte dell'Istat e di altri enti a organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti di cui al precedente art. 1, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse a indagini periodiche e attività di settore rese in orario non di ufficio, in deroga ai limiti di cui all'art. 16.

Art. 42

Eventi straordinari e calamità naturali

1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 16.

Art. 43.

Documentazione dello stato di infermità

1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione di prestare servizio deve darne tempestiva comunicazione anche telefonica nella stessa giornata all'Amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza.

2. È abrogato il comma ottavo dell'art. 11 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Art. 44.

Trattamento a regime

1. Al personale destinatario della presente legge iscritto a forme esclusive, sostitutive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e 1° gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.

Art. 45.

*Conglobamento di quote
dell'indennità integrativa speciale*

1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennità integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in servizio è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3. Nei confronti del personale, iscritto alle casse pensioni dell'istituto di previdenza, cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del tesoro dell'importo lordo mensile, di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione dalla pensione dovuta all'interessato.

4. Ai titolari di pensione di reversibilità aventi causa del personale, iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza, collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988 o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione dell'aliquota di reversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma precedente. Se la pensione di reversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun partecipe.

Art. 46.

Equo indennizzo

1. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 47.

Patrocinio legale

1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza esecutiva di condanna per fatti commessi per dolo o per colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 48.

Professionisti legali

1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili professionali previsti dalla normativa vigente, per i dipendenti dell'ente che prestino attività professionale legale per la Regione, al conseguimento della qualifica di avvocato e avvocato abilitato al patrocinio avanti le magistrature superiori è riconosciuto un compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nell'art. 28 della presente legge da aggiungere al salario di anzianità.

2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

Art. 49.

Affidamento di funzioni di qualifica superiore

1. In caso di vacanza dal posto di responsabile delle strutture individuate dall'assetto organizzativo regionale, o nei casi di assenza del titolare, ivi compreso quello per mandato politico o incarico sindacale, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con delibera di Giunta a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

2. In caso di vacanza del posto, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

3. L'incarico di espletamento delle funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

Art. 50.

Arricchimento professionale

1. In via sperimentale ai fini della specializzazione e riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di processi di innovazione tecnologica volti a un suo ottimale delle risorse e per migliorare la qualità dei servizi e l'efficacia dei risultati, la Regione, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, potrà organizzare direttamente, ovvero avvalendosi di organismi anche privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.

2. Tali corsi dovranno concludersi con esame selettivo finale e agli stessi potrà partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso tra la qualifica di operatore e la qualifica di istruttore direttivo, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione organica.

3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere a obiettivo programmato raggiunto, di cui al comma quinto dell'art. 8, dovrà essere previsto, accanto agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione dell'arricchimento professionale dimostrato, in particolare, nella efficace utilizzazione di sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.

Art. 51.

Mensa

1. Il servizio mensa è gratuito per il personale degli enti per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa e il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio.

Art. 52.

*Disciplina organica delle disposizioni legislative
concernenti il personale*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenterà all'approvazione del Consiglio un testo unico delle leggi in materia di amministrazione del personale.

Art. 53.

*Trattamento economico dei dirigenti
delle segreterie regionali*

1. L'art. 19 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8 è così sostituito: «Al trattamento economico così come fissato rispettivamente, per i segretari generali, i dirigenti di segreteria regionale e gli assistenti saranno applicati gli stessi futuri miglioramenti economici stabiliti a favore dei dirigenti generali dello Stato».

Art. 54.

Norma transitoria

1. Alla copertura della spesa derivante dall'anticipazione della presente legge, calcolata in complessive L. 2.750.000.000, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'esercizio 1988 al cap. 0060 «Spese per il personale addetto al consiglio regionale» per L. 110.000.000; al cap. 5010 «Stipendi e assegni al personale e oneri relativi» per L. 2.320.000.000 e al cap. 72060 «Stipendi e assegni e oneri relativi al personale dei centri di formazione professionale della Regione nonché spese per indennità di missione, rimborso spese di viaggio e lavoro straordinario» per L. 320.000.000.

Art. 55.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 maggio 1988

BERNINI

88R0546

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1988, n. 13.

Disciplina transitoria delle attività già svolte da E.N.P.I. e A.N.C.C.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 17 del 27 aprile 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario Regionale:

a) le attività del disciolto Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.) attualmente svolte dalle Unità sanitarie locali, sono assicurate nella provincia di Genova, dall'Unità sanitaria locale di Genova n. 12, nella provincia di La Spezia dall'Unità sanitaria locale n. 19, nelle provincie di Savona e Imperia dall'Unità sanitaria locale n. 7;

b) le attività della disciolta Associazione nazionale controllo combustione (A.N.C.C.) attualmente svolte dalle Unità sanitarie locali, sono assicurate nell'intero territorio regionale dall'Unità sanitaria locale n. 12.

2. Per i fini indicati al primo comma i comuni di Maissana e Varese Ligure sono da considerarsi compresi nella provincia di Genova.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° aprile 1988.

MAGNANI

88R0517

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1988, n. 19.

Sostituzione del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica su turismo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 del 1° marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, è sostituito dal seguente:

«La concessione dei mutui a tasso agevolato previsti dal presente titolo è subordinata ad iscrizione ipotecaria, a favore dell'Istituto di credito mutuante, sugli immobili per i quali sono stati concessi i finanziamenti, e/o all'acquisizione di altre idonee garanzie, reali o personali, che il soggetto richiedente le provvidenze sia in grado di prestare. La capienza di tali garanzie è vagliata dall'Istituto di credito mutuante».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 febbraio 1988

MATTUCCI

88R0562

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1988, n. 20.

Contributi ai Comuni per il completamento di ospedali clinicizzati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 del 1° marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per opere di completamento degli ospedali clinicizzati di Chieti e L'Aquila, già ammesse a contributo dello Stato ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, la Regione corrisponde ai comuni di Chieti e L'Aquila un contributo costante annuo per l'ammortamento dei mutui che i medesimi comuni assumeranno con la cassa depositi e prestiti in base all'art. 10 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359.

Art. 2.

Il contributo regionale di cui al precedente articolo è stabilito in misura pari alla differenza tra annualità di ammortamento dei mutui e l'importo dei contributi già concessi dallo Stato.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, il contributo della regione sarà corrisposto direttamente e irrevocabilmente alla cassa depositi e prestiti a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento dei relativi mutui e per l'intero periodo di ammortamento alle relative scadenze.

La delibera di cui al comma precedente viene adottata su proposta del settore lavori pubblici e politica della casa, che provvede anche alla istruttoria dei successivi atti.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 3.661.000.000, per venti anni, si provvede, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento dei mutui di cui al precedente art. 1, con imputazione della spesa sullo stanziamento iscritto al cap. 82300 per l'intera durata del servizio dei mutui medesimi.

Restano impregiudicati i benefici derivanti da forme di finanziamento che l'ordinamento dovesse apprestare in futuro.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 febbraio 1988

MATTUCCI

88R0563

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1988, n. 21.

Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 del 1º marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione di mercati all'ingrosso

La presente legge, in base a quanto previsto negli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso, nonché l'attività commerciale all'ingrosso, che si svolge nell'ambito dei previsti mercati.

Per mercati all'ingrosso debbono intendersi le aree delimitate ed attrezzate fornite di impianti e di servizi integrati gestite in modo unitario ed organizzate per lo svolgimento, da parte di una pluralità di

forme, di operazioni commerciali all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari, dei prodotti degli allevamenti avicunicoli, del bestiame e relative carni e dei prodotti della pesca, sia freschi che comunque conservati o trasformati, dei prodotti floricoli, delle piante e delle sementi, dei relativi articoli accessori, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia sanitaria e commerciale.

Art. 2.

Finalità e classificazione dei mercati

I mercati sono strutture di interesse pubblico aventi lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti indicati nel precedente art. 1 in modo da garantire nel complesso, la rapidità e l'efficienza della redistribuzione delle merci, sviluppando la professionalità imprenditoriale, salvaguardando le componenti più deboli della produzione e del commercio, collegando il consumo con la produzione realizzando economie di scala per abbassare i costi generali.

Ai fini della presente legge i mercati si distinguono, in base alla loro influenza, in nazionali, regionali, e provinciali, che a loro volta possono essere suddivisi in:

a) mercati alla produzione, ubicati in area di produzione concentrata o specializzata, i cui prodotti vengono prevalentemente offerti da produttori singoli o associati;

b) mercati di distribuzione o di transito, in cui le organizzazioni di vendita e di acquisto sono effettuate prevalentemente da commercianti all'ingrosso ed i prodotti sono avviati ad una pluralità di centri di consumo o all'esportazione;

c) mercati terminali o di consumo, in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti al dettaglio.

Art. 3.

Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso

Al fine di favorire un corretto raccordo tra produzione e distribuzione, una razionale localizzazione ed una adeguata dimensione ed organizzazione dei mercati, in rapporto alle esigenze delle comunità locali, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso, sentiti i comuni interessati, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione, le rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale dei comuni (A.N.C.I.), delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle categorie interessate.

Il piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso che ha la durata di cinque anni, deve in particolare definire le ipotesi di insediamento dei mercati e dei livelli (nazionale, regionale, e provinciale).

I Comuni devono, entro un anno dall'approvazione del piano, adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del Piano stesso e provvedere alla scelta delle aree.

Art. 4.

Commissione regionale

Con provvedimento della giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, è istituita la commissione regionale per i mercati all'ingrosso presieduta dal componente la giunta regionale preposto al settore commercio o suo delegato.

Tale commissione è composta da:

a) tre rappresentanti del consiglio regionale, di cui uno della minoranza, scelti con voto limitato ad uno;

b) due rappresentanti dei Comuni designati dall'A.N.C.I.;

c) tre rappresentanti delle cooperative ed associazioni di produttori, rispettivamente per i servizi agricolo-alimentare, delle carni e dei prodotti ittici, designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative operanti in Abruzzo;

d) tre rappresentanti dei produttori, rispettivamente per i servizi agricolo-alimentari, delle carni e dei prodotti ittici, designati dalle organizzazioni professionali degli agricoltori maggiormente rappresentative operanti in Abruzzo;

e) quattro esperti in problemi della distribuzione scelti uno per provincia, fra i designati dalle organizzazioni dei commercianti, maggiormente rappresentative a livello nazionale, garantendone comunque la rappresentanza;

f) un rappresentante delle imprese di trasformazione;

g) un rappresentante delle cooperative o società di facchinaggio;

h) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

i) un rappresentante dei consumatori;

l) due dipendenti regionali con qualifica, rispettivamente di «Dirigente del Servizio Commercio» e di «Dirigente del Servizio Urbanistico».

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente della Regione con qualifica non inferiore alla VI.

La commissione esprime pareri preventivi su tutte le materie riguardanti i mercati all'ingrosso oggetto di provvedimenti da parte degli organi regionali.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La commissione dura in carica cinque anni.

Trascorsi quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione potrà essere costituita anche in mancanza della designazione di tutti i rappresentanti delle varie categorie interessate, purché sia stata fatta la richiesta di designazioni da oltre un mese e sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno.

Ai membri della commissione competono i gettoni di presenza, le indennità forfetarie di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle leggi regionali.

Art. 5.

Istituzione e gestione dei mercati

La iniziativa per la istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 della presente legge può essere assunta:

a) dai Comuni o dalle Comunità montane;

b) da consorzi, società o altri entri costituiti fra Enti locali territoriali;

c) da consorzi, società o altri enti costituiti fra: enti locali territoriali, altri enti pubblici e di diritto pubblico, associazioni e cooperative dei produttori e/o di operatori di mercato ed enti di diritto privato, con la partecipazione maggioritaria degli Enti pubblici e di diritto pubblico.

La giunta regionale, sulla base delle indicazioni del piano di cui all'art. 3, autorizza l'istituzione, l'ampliamento ed il trasferimento del mercato, sentita la commissione di cui all'art. 4.

Le iniziative devono essere corredate dai relativi progetti tecnici di massima, comprensivi delle indicazioni dell'area di ubicazione degli impianti.

In attesa dell'approvazione del piano regionale dei mercati all'ingrosso possono essere autorizzati soltanto gli ampliamenti seguendo le modalità previste dal comma precedente.

La costruzione dei mercati all'ingrosso può essere realizzata direttamente dai promotori dell'iniziativa o può essere affidata ad imprese, consorzi di imprese che abbiano sede legale nella regione e dotate di capacità adeguate all'importo dei lavori da eseguire.

La gestione è riservata agli stessi soggetti indicati nel primo comma del presente articolo.

Nel caso dei consorzi, questi possono deliberare l'affidamento della gestione del mercato ad uno degli organismi costituenti il consorzio. In questo caso i rapporti sono regolati da apposita convenzione, cui non si applica l'art. 5, commi quinto, sesto e settimo, della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Alla gestione del mercato non può provvedersi mediante la concessione.

Per i mercati già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, la gestione, nel caso sia affidata in concessione ad enti od organismi diversi, alla scadenza della concessione stessa deve essere assunta da uno dei soggetti previsti nel primo comma del presente articolo.

Qualora invece la gestione sia esercitata non in concessione e da organismi diversi da quelli previsti nel presente articolo, l'adeguamento gestionale deve avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la gestione del mercato, l'organismo di gestione si avvale della commissione consultiva di cui al successivo art. 6.

La vigilanza svolta dalla commissione provinciale prevista all'art. 4, primo comma, della legge 23 marzo 1959, n. 125 sulla gestione e sui servizi ausiliari degli impianti pubblici di mercato è soppressa.

Gli organismi di gestione trasmettono al settore commercio della Regione una relazione annuale della gestione stessa.

Nei casi di irregolarità o di inefficienza del mercato, la giunta regionale, sentite la competente commissione consiliare e la commissione di cui all'art. 4, può nominare un commissario ad acta perché rimuova la irregolarità e ridia efficienza al mercato.

I Comuni, con deliberazione consiliare, possono prevedere la costituzione di una zona di protezione intorno al mercato per un raggio non superiore a tre chilometri entro la quale è proibita qualsiasi attività commerciale all'ingrosso dei prodotti trattati nel mercato.

Le aree contigue o prossime al mercato possono essere destinate dal comune all'insediamento di attività complementari a quelle di mercato e finalizzate alle stesse funzioni, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 6.

Commissione di mercato

Presso ogni mercato è istituita una commissione di mercato, nominata dal Comune competente per territorio.

Essa è presieduta dal sindaco ove ha sede il mercato o da un suo delegato ed è così composta:

a) due rappresentanti del consiglio comunale ove ha sede il mercato, di cui uno della minoranza;

b) quattro rappresentanti dell'organismo di gestione;

c) due rappresentanti delle associazioni degli operatori commerciali designati dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti nella Regione;

d) due rappresentanti designati dalle centrali cooperative più rappresentative a livello nazionale e operanti nella Regione;

e) due rappresentanti designati rispettivamente dalle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni più rappresentative a livello nazionale e operanti nella provincia ove ha sede il mercato;

f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;

g) il dirigente del servizio prevenzione ed igiene ambientale della U.L.S.S. competente per territorio;

h) il veterinario della U.L.S.S. competente per territorio.

Delle commissioni presso i mercati ittici fa parte anche un rappresentante dei pescatori.

Alle sedute di commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del mercato.

La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione esprime pareri su tutte le materie riguardanti i mercati all'ingrosso oggetto di provvedimento da parte dell'ente gestore.

Le spese di funzionamento della commissione di mercato sono a carico dell'ente gestore.

Art. 7.

Regolamento di mercato

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentiti gli enti e gli organismi di cui all'art. 3 e la commissione di cui all'art. 4, il regolamento tipo sulle materie attinenti alla disciplina ed al funzionamento dei mercati all'ingrosso, che ha valore di direttiva.

I Comuni, nel cui territorio sono situati i mercati per il commercio all'ingrosso, adottano, su proposta degli organismi di gestione, i regolamenti di mercato, sulla base del regolamento tipo, prima dell'entrata in funzione dei mercati stessi, previa consultazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle categorie interessate.

Per i mercati già istituiti, la modifica dei regolamenti esistenti dovrà avvenire entro un anno dalla pubblicazione del regolamento tipo, sentita la commissione di cui all'art. 6.

Nel regolamento tipo devono, fra l'altro, essere previste norme relative:

1) ai criteri e alle modalità per l'assegnazione della concessione dei punti di vendita;

2) alla disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente;

3) al calendario ed orario per le varie operazioni mercantili e per il funzionamento dei servizi;

4) alla nomina del direttore di mercato, alle sue attribuzioni, allo stato giuridico ed al trattamento economico;

5) alla regolamentazione del servizio di facchinaggio;

6) all'organizzazione ed alla disciplina dei servizi di mercato;

7) alla disciplina delle vendite con il sistema dell'asta;

8) alle modalità di svolgimento delle operazioni ed alle sanzioni disciplinari a carico dei contravventori della presente legge e del regolamento di mercato;

9) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

I regolamenti possono contenere norme integrative o derogative alle disposizioni del regolamento tipo ma non possono, comunque, contenere norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione dei costi di distribuzione dei prodotti.

L'approvazione dei regolamenti di mercato, il potere di disporre l'introduzione nei regolamenti di mercato di nuove norme o modifiche, il potere di annullamento, totale o parziale del regolamento di mercato, così come previsti nelle leggi 11 aprile 1983, n.611, e 25 marzo 1959, n. 125, sono soppressi.

Sono altresì soppressi le commissioni di mercato previste dalle medesime leggi di cui al precedente comma.

Art. 8.

Commercio all'ingrosso fuori mercato

L'esercizio del commercio all'ingrosso fuori mercato dei prodotti indicati all'art. 1 della presente legge si svolge, agli effetti dell'art. 4, terzo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, col rispetto di tutte le norme del regolamento del mercato all'ingrosso locale, comprese quelle relative al calendario ed all'orario delle operazioni mercantili, ad eccezione di quelle che attengono al funzionamento interno di esso.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i comuni, nel cui territorio non esistono mercati nei quali si svolge il commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 della presente legge, disciplinano il commercio all'ingrosso di tali prodotti tenendo conto, agli effetti dell'art. 4, quarto comma, della legge 15 marzo 1959, n. 125, delle disposizioni contenute nel regolamento tipo ed in particolare per quanto riguarda:

a) rilevazione dei prezzi e compilazione delle statistiche;

b) vigilanza e controllo igienico-sanitario;

c) calendario ed orario per le operazioni mercantili;

d) merce in vendita;

e) commercializzazione dei prodotti, confezione dei colli e delle derrate, nonché relativamente ai mercati delle carni, assegnazione di carni alla bassa macelleria per motivi igienico-sanitari;

f) strumenti di pesatura;

g) mezzi di trasporto.

Trascorso inutilmente il termine di cui al secondo comma, al commercio all'ingrosso dei prodotti indicati all'art. 1 si applicano le norme del regolamento tipo che non attengano al funzionamento interno del mercato.

Art. 9.

Abrogazione

Cessa di avere applicazione nel territorio della regione ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

Art. 10.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 febbraio 1988

MATTUCCI

88R0564

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1988, n. 16.

Revisione della tariffa relativa alla tassa regionale per il rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di aziende faunistico-venatorie.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1987 il numero d'ordine 16 della vigente tariffa delle tasse sulle concessioni regionali annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n.57, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente (1):

Tabella

N. d'ordine	D.P.R. 121/61 D.P.R. 641/72	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale	Note
16	52	1) Concessione di Azienda faunistico-venatoria ad ettaro... 2) Centro privato di produzione di selvaggina (art. 6 e 24, legge 968/77, art. 10, legge regionale 1/80	1.728 288.000	1.728 288.000	La concessione o il rinnovo per le aziende faunistico-venatorie e per i centri privati di produzione di selvaggina sono disciplinati dalla legge 968 del 1977, dalla legge regionale 3 giugno 1986, n. 21 e dai regolamenti regionali n. 2 del 25 gennaio 1984 e n. 2 del 7 agosto 1986. La tassa deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Le estensioni territoriali da sottoporre a tassazione si intendono arrotondate in eccesso all'ettaro superiore.

Art. 2.

1. Per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa ettaria, è, inoltre, dovuta la soprattassa di L. 100, ai sensi dell'art. 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall'art. 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

Art. 3.

1. Limitatamente agli anni 1987 e 1988 la tassa relativa al rilascio e rinnovamento della concessione per l'esercizio di azienda faunistico-venatoria dovrà essere corrisposta entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. Alla tariffa prevista dalla presente legge è applicato, con effetto dal 1° gennaio 1988, l'aumento di cui alla legge regionale 21 dicembre 1987, n. 56.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 23 maggio 1988

MANDARINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 15 dicembre 1986 (atto n. 335), in data 14 dicembre 1987 (atto n. 606) e in data 19 aprile 1988 (atto n. 680) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 maggio 1988.

88R0560

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1988, n. 21.

Norme sul personale addetto alla funzione didattica nei centri di formazione professionale della regione Emilia-Romagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 2 giugno 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Personale addetto agli interventi informativi

1. I centri di formazione professionale della regione Emilia-Romagna, la cui gestione amministrativa è delegata ai comuni sede di centro ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, per lo svolgimento delle attività formative si avvalgono:

a) del personale appartenente al ruolo unico regionale, funzionalmente assegnato e trasferito all'ente delegato;

b) di prestatori d'opera con rapporto disciplinato da apposito contratto da stipularsi dall'ente delegato a norma degli articoli 2230 e seguenti del Codice civile;

c) di personale didattico posto in mobilità dagli enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, tramite convenzione da stipularsi tra gli enti stessi e l'ente gestore. In questo caso, il costo della convenzione non dovrà comunque superare la spesa corrispondente alla retribuzione spettante all'unità di personale posto in mobilità in base al rapporto di lavoro costituito col proprio ente;

d) di personale messo a disposizione dell'ente delegato, tramite convenzione, da enti, istituti, imprese e associazioni industriali e artigiane.

2. L'ente delegato può altresì conferire incarichi di prestazioni d'opera intellettuale in relazione alla esigenza di effettuare studi, ricerche, elaborazioni in materia di progettazione formativa.

Art. 2.

Personale del ruolo regionale

1. In attesa dei provvedimenti per il trasferimento del personale conseguenti alle deleghe di funzione da parte della regione agli enti locali, i collaboratori del ruolo regionale in servizio presso i centri di formazione professionale sono posti alle dipendenze funzionali del comune, al quale è delegata la gestione del centro, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 18 agosto 1984, n. 44.

Art. 3.

Personale a prestazione professionale

1. Gli incarichi di prestazione professionale di cui al precedente art. 1 vengono conferiti dall'ente delegato ai prestatori d'opera che siano in possesso dei titoli e requisiti che, in relazione alla funzione da esplicare e/o all'area disciplinare d'intervento, vengono indicati dalla giunta regionale con propria specifica direttiva, sentita la commissione consultiva competente.

Art. 4.

Sostituzioni

1. Nel caso in cui il personale di ruolo si assenti dal servizio per un periodo pari o inferiore a sei giornate feriali consecutive, la relativa supplenza viene effettuata dal personale di ruolo del centro.

2. Ove l'assenza sia superiore a sei giornate feriali consecutive e/o quando non risulti possibile garantire la sostituzione col personale di ruolo del centro, l'ente gestore, esperita prioritariamente la soluzione di cui alla lettera c) del precedente art. 1, può assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato secondo la vigente disciplina regionale in materia.

3. La sostituzione viene disposta per il tempo strettamente necessario e non può in ogni caso protrarsi oltre la data di rientro in servizio dell'unità sostitutiva o di chiusura del corso.

4. Nel caso di assunzione di personale a tempo determinato le supplenze vengono conferite agli operatori in possesso dei titoli e dei requisiti che, in riferimento alla funzione da esplicare e alle discipline o aree d'insegnamento, verranno fissati dalla giunta regionale con propria specifica direttiva. La stessa direttiva fisserà altresì le modalità di conferimento delle supplenze nonché il trattamento da applicarsi al personale supplente, in conformità alla vigente legislazione.

5. La quota oraria di retribuzione del personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato è fissata in ragione di 1/156° della retribuzione iniziale mensile propria della qualifica funzionale corrispondente al posto da ricoprire. Competono, inoltre, la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto in misura proporzionale a periodi di supplenza e all'orario svolto.

Art. 5.

Assunzione in ruolo

1. In attesa dei provvedimenti per il trasferimento del personale per l'esercizio delle funzioni delegate dalla regione agli enti locali, l'assunzione in ruolo del personale da assegnare ai centri di formazione professionale è disposta dalla regione secondo le norme che disciplinano l'accesso agli impieghi regionali.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Al fine di conservare le professionalità presenti nei centri regionali di formazione professionale e per dare continuità a funzioni e compiti intrinsecamente collegati con l'attività dei centri, in sede di prima attuazione della presente legge, la regione può procedere, attraverso prova d'esame preceduta da un corso di approfondimento metodologico e di aggiornamento professionale, alla copertura dei posti delle qualifiche e profili sottoindicati, nei limiti seguenti:

VI qualifica funzionale - profilo professionale «Istruttore docente di formazione professionale»: fino a n. 25 posti;

VII qualifica funzionale - profilo professionale «Istruttore direttivo addetto ad attività di formazione professionale»: fino a n. 37 posti.

2. Ai corsi di cui al comma precedente sono ammessi, a domanda, gli operatori didattici, in servizio alla data di pubblicazione del bando che indice il corso e le prove di esame nei centri regionali di formazione professionale, e non ancora inquadrati nel ruolo regionale, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere ottenuto l'assegnazione, nell'anno formativo nel quale la presente legge entra in vigore, di un carico di docenza e/o coordinamento non inferiore a seicento ore;

b) avere prestato servizio nei centri regionali di formazione professionale anche nei due precedenti anni formativi per un periodo non inferiore a cinque mesi in ciascun anno.

Sono altresì ammessi ai corsi — a domanda — gli operatori didattici, in servizio nei centri regionali di formazione professionale, alla data di pubblicazione del bando che indice il corso e le prove di esame e non ancora inquadrati nel ruolo regionale, che, nell'ultimo biennio formativo — ivi compreso l'anno formativo nel quale la presente legge entra in vigore — abbiano svolto attività per un orario che non risulti inferiore rispettivamente a ottocento e settecentoquaranta ore annue, per l'anno corrente e per quello precedente.

3. Alla prova d'esame sono ammessi gli operatori didattici che abbiano frequentato con profitto il corso di approfondimento metodologico e di aggiornamento.

4. Con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, vengono stabiliti i programmi e la durata dei corsi nonché le materie e le prove d'esame scritte e orali e le condizioni di partecipazione ai corsi stessi.

5. Le prove d'esame sono valutate da una commissione composta ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 27.

6. In deroga a quanto previsto dagli articoli 1 e 3 della presente legge e fino al conferimento delle nomine per la copertura dei posti di cui al precedente primo comma, gli operatori didattici in servizio nei centri regionali di formazione professionale, in possesso dei requisiti di accesso al corso che precede la prova d'esame, potranno essere riconfermati nello stesso tipo di rapporto di lavoro in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti che verranno annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio a favore dei capitoli corrispondenti ai capitoli 75050, 75060, e 75070 del bilancio di previsione per l'esercizio 1988, a norma di quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 28 maggio 1988

GUERZONI

88R0574

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 1988, n. 4.

Testo unico delle leggi provinciali 16 febbraio 1981, n. 3 e 16 dicembre 1983, n. 51, sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 24 maggio 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6731 del 9 novembre 1987;

Decreta:

È emanato il testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana del testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 14 marzo 1988

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1988

Registro n. 6, foglio n. 12

TESTO UNICO DELLE LEGGI PROVINCIALI SULL'ORDINAMENTO DELL'ARTIGIANATO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE ARTIGIANA

Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3

Legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51

CAPÒ I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(art. 1 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

(art. 1 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Concetto di artigiano

1. Si considerano artigiane le attività di produzione e trasformazione di beni, ovvero la prestazione di servizi, che richiedono una particolare formazione professionale e una specifica abilitazione.

2. Le attività artigiane sono determinate con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato di cui all'art. 19 del presente testo unico.

3. Con regolamento di esecuzione alla presente legge, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato, sono definiti altresì i profili professionali per le singole attività artigiane ed è determinato il relativo periodo di apprendistato.

Il profilo professionale è la descrizione del campo di lavoro, delle conoscenze e delle nozioni, peculiari ad un'attività artigiana.

Art. 2.

(art. 2 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

Attività artigiane affini

1. Affini si intendono quelle attività artigiane per le quali l'abilitazione all'esercizio dell'una garantisce anche la necessaria professionalità allo svolgimento dell'altra.

2. Con regolamento di esecuzione alla presente legge, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato, saranno determinate le attività artigiane da considerarsi affini, tenuto conto dell'omogeneità o similitudine delle materie prime ed ausiliarie impiegate e dei rispettivi processi produttivi, ovvero del tipo dei servizi prestati.

Art. 3.

(art. 3 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

(art. 2 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Sfera di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle attività di cui all'art. 1, qualora siano esercitate artigianalmente.

2. In particolare non si considerano esercitate artigianalmente le attività qualora:

- a) nell'impresa esista una netta separazione tra gestione tecnico-produttiva e quella contabile-amministrativa;
- b) il ciclo produttivo sia prevalentemente attuato con divisione del lavoro;
- c) la produzione sia attuata in serie con processo del tutto automatizzato;
- d) l'impresa affida normalmente i propri lavori o i lavori comunque assunti ad altre imprese o abbia una composita struttura aziendale.

3. All'atto della classificazione di un'impresa assume rilevanza la natura e la struttura complessiva della stessa.

4. Non sono comunque considerate imprese artigiane le imprese costituite in forma di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata e di società per azioni.

Art. 4.

(art. 4 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

Esercizio di un'attività artigianale nel settore agricolo-forestale, produzione di oggetti d'arte popolare e prestazione di assistenza tecnica.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività svolte da imprese del settore agricolo-forestale qualora si tratti:

- a) di attività artigianale accessoria che consiste nella trasformazione della propria materia prima fino all'ottenimento del prodotto da immettere sul mercato;
- b) di attività avente carattere artigiano ove questa sia svolta nell'ambito dei rapporti di buon vicinato in conformità alle usanze locali.

2. Le attività artigiane di cui al comma precedente possono essere svolte soltanto in misura ridotta, senza appositi addetti e comunque in modo subordinato rispetto all'attività prettamente agricolo-forestale.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano inoltre:

- a) alla produzione di oggetti d'arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria senza l'impiego di appositi dipendenti;
- b) ad ogni attività artigianale svolta da minorati;
- c) alle attività artistiche svolte da liberi professionisti.

4. Non è, infine, soggetto alle disposizioni della presente legge l'esercizio di attività aventi carattere artigiano svolte da imprese commerciali, qualora si tratti di mera assistenza tecnica ai propri clienti.

Art. 5.

(art. 5 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
(art. 3 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Abilitazione all'esercizio di un'attività artigianale

1. L'abilitazione all'esercizio di un'attività artigianale si consegue mediante iscrizione nell'albo di cui all'art. 17 del presente testo unico.

2. Imprese costituite in forma di società di persone, eccetto le società di cui al quarto comma dell'art. 3, e le cooperative, possono esercitare attività artigianale qualora la maggioranza dei soci — e nelle società composte da due soli soci, almeno uno di essi — sia abilitata all'esercizio della relativa attività artigianale o attività artigianale affine e collabori professionalmente nell'impresa.

3. Per le società in accomandita semplice il rapporto di cui al precedente comma si applica ai soli soci accomandatari.

4. I requisiti di cui all'art. 3 si applicano analogamente.

5. Determinate attività artigiane possono essere esercitate in proprio senza dipendenti e senza l'autorizzazione all'istruzione di apprendisti da parte di persone che siano in possesso del certificato di cui all'art. 17 legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30. L'elenco di tali attività artigiane sarà emanato con regolamento, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato. Le relative domande devono essere presentate all'ufficio provinciale per l'artigianato.

Con l'autorizzazione all'esercizio fino al massimo di 4 anni l'assessore provinciale competente dispone l'iscrizione dell'impresa in una sezione aggiuntiva del registro di cui all'art. 7.

Art. 6.

(art. 6 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
(art. 4 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Diritto alla continuazione dell'esercizio di un'impresa artigiana

1. In caso di morte del titolare abilitato, la continuazione dell'esercizio di impresa è consentita, anche in difetto dei presupposti di cui al successivo art. 7, agli eredi.

2. La morte del dante causa deve essere notificata per iscritto entro tre mesi alla commissione provinciale dell'artigianato.

3. Entro tre anni dalla morte del dante causa, gli aventi diritto alla continuazione dell'esercizio di impresa devono proporre alla direzione della medesima una persona abilitata. Detto termine può essere prorogato, per fondati motivi, fino al massimo di ulteriori due anni da parte dell'assessore provinciale all'artigianato (in seguito denominato assessore competente), previo parere della commissione provinciale dell'artigianato.

4. Il diritto alla continuazione compete altresì al curatore dell'eredità giacente fino all'accettazione della stessa.

5. Per gravi motivi l'assessore competente, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, può concedere il diritto alla continuazione, qualora alla direzione tecnica dell'impresa sia preposta una persona in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, primo comma, per l'attività oggetto dell'azienda o di attività affine.

CAPO II

IL REGISTRO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 7.

(art. 7 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
(art. 5 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Istituzione del registro delle imprese artigiane

1. L'esercizio in proprio di un'attività artigianale è soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, istituito presso la camera di commercio. Per effetto dell'iscrizione il titolare dell'impresa è investito della piena responsabilità inerente alla gestione della medesima.

È altresì soggetta all'iscrizione nel registro di cui sopra l'attività di consorzi, comunioni d'interesse ed altre forme associative fra imprese artigiane iscritte a loro volta nel registro di cui al presente articolo, aventi per oggetto la collaborazione interaziendale.

2. Il registro delle imprese artigiane è composto di quattro sezioni, nelle quali vengono iscritte rispettivamente:

- a) nella prima sezione le imprese individuali;
- b) nella seconda sezione le società di persone (società in partecipazione, di fatto, in nome collettivo e società in accomandita semplice) e le cooperative;
- c) nella terza sezione i consorzi e le comunioni di interesse ed altre forme associative di collaborazione interaziendale;
- d) nella quarta sezione le imprese che esercitano un'attività artigianale in via secondaria.

3. L'iscrizione nel registro delle imprese deve contenere:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché la residenza del titolare dell'impresa;
- b) gli estremi dell'iscrizione all'albo degli artigiani, di cui all'art. 17;
- c) la ragione sociale dell'impresa;
- d) l'esatta descrizione dell'attività esercitata;
- e) la sede dell'impresa principale e le sedi secondarie;
- f) altre attività svolte contemporaneamente;
- g) le indicazioni necessarie ai fini delle assicurazioni sociali e contro le malattie;

h) il diritto alla continuazione dell'esercizio di impresa di cui all'art. 6, nonché gli estremi dell'iscrizione all'albo degli artigiani della persona abilitata;

i) la data di inizio dell'attività;

j) il numero di codice fiscale.

4. Il registro delle imprese artigiane è tenuto dalla commissione provinciale dell'artigianato.

5. L'iscrizione nel registro delle imprese artigiane sostituisce l'iscrizione di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

6. L'iscrizione nel registro delle imprese artigiane implica il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa e comporta l'applicazione nei confronti della stessa e del titolare delle disposizioni legislative e amministrative concernenti il settore artigiano.

Art. 8.

(art. 8 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

(art. 6 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Domanda di iscrizione

1. L'iscrizione nel registro delle imprese artigiane avviene su domanda dell'interessato da presentarsi per conoscenza entro 15 giorni dall'inizio dell'attività al sindaco del comune competente per territorio, il quale provvede ad inoltrarla alla commissione provinciale dell'artigianato entro 15 giorni dal ricevimento corredato di eventuali osservazioni. Scaduto tale termine, la domanda può essere presentata direttamente alla commissione provinciale dell'artigianato. La domanda deve contenere le indicazioni necessarie per l'iscrizione di cui al terzo comma dell'art. 7.

2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) stato di famiglia;

b) certificato di iscrizione all'albo degli artigiani.

3. Per le società e le cooperative sono richiesti, inoltre l'atto costitutivo, nonché il certificato d'iscrizione nel registro delle società presso il tribunale, in quanto previsto dalle leggi vigenti.

4. Per l'esercizio delle attività soggette alle leggi di pubblica sicurezza o al possesso di concessioni o autorizzazioni amministrative a persone, vanno allegate le relative concessioni o autorizzazioni.

5. Le autorità amministrative competenti rilasciano le autorizzazioni o concessioni di cui al precedente comma dietro presentazione del certificato di iscrizione all'albo degli artigiani da parte dell'interessato.

Art. 9.

(art. 9 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

(art. 7 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Iscrizione nel registro delle imprese artigiane

1. La commissione provinciale dell'artigianato verifica la completezza della domanda ed accerta la sussistenza delle caratteristiche di impresa artigiana. In caso di riscontro positivo, la commissione dispone l'iscrizione nella rispettiva sezione del registro delle imprese artigiane entro sessanta giorni e ne dà comunicazione relativa all'interessato ed al sindaco del comune competente. All'assessorato all'artigianato (in seguito denominato assessorato competente) deve essere trasmesso almeno semestralmente un elenco delle iscrizioni, delle cancellazioni e delle variazioni nonché il registro delle imprese aggiornato. Un certificato sull'iscrizione nel registro delle imprese artigiane deve essere esposto visibilmente presso la sede dell'impresa.

2. Qualora non sussistano i requisiti per l'iscrizione, la commissione provinciale dell'artigianato rigetta l'istanza con propria deliberazione. Di tale provvedimento, che deve essere motivato, è data sollecita comunicazione all'interessato e al comune competente per territorio.

3. La commissione provinciale dell'artigianato è tenuta a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta. Trascorso tale termine, l'assessore competente si sostituisce alla commissione; nel caso che egli non decidesse entro quarantacinque giorni, la domanda è considerata accolta.

4. Contro il provvedimento della commissione provinciale dell'artigianato, di cui al secondo comma, ovvero contro il provvedimento dell'assessore competente, è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla notifica. Il ricorso ha effetto sospensivo. La giunta provinciale decide entro quarantacinque giorni.

Art. 10.

(art. 10 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

(art. 9 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Variazioni all'iscrizione nel registro delle imprese artigiane

1. Entro il termine di trenta giorni il titolare dell'impresa deve comunicare alla commissione provinciale dell'artigianato tutte le variazioni concernenti l'iscrizione nel registro delle imprese artigiane, di cui al terzo comma dell'art. 7.

2. La commissione provinciale dell'artigianato, effettuati gli accertamenti all'uopo occorrenti, dispone le opportune modifiche nel registro. Delle modifiche effettuate è data comunicazione al titolare dell'impresa e al sindaco del comune competente per territorio.

3. La commissione provinciale dell'artigianato nega l'iscrizione qualora non sussistano i presupposti di legge. Contro tale provvedimento di diniego l'interessato può proporre ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla relativa notifica. Al riguardo si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9.

4. Ogni cinque anni la commissione provinciale dell'artigianato procede d'ufficio alla revisione del registro delle imprese artigiane. I sindaci sono tenuti ad effettuare i rilievi all'uopo occorrenti.

Art. 11.

(art. 11 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

(art. 10 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Cancellazione dal registro delle imprese artigiane

1. La cancellazione dal registro delle imprese artigiane avviene su richiesta del titolare dell'impresa o d'ufficio, qualora venga a mancare uno dei requisiti per l'iscrizione.

2. La commissione provinciale dell'artigianato, accertato che sono venuti meno i requisiti per l'iscrizione, procede alla cancellazione e ne informa il titolare dell'impresa e il sindaco del comune competente per territorio.

3. Contro le decisioni della commissione provinciale dell'artigianato è ammesso ricorso alla giunta provinciale. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 9.

4. Il sindaco del comune competente per territorio è tenuto ad informare la commissione provinciale dell'artigianato in merito a tutte le variazioni intervenute e accertate nell'esercizio di un'attività artigiana che possano dar luogo alla cancellazione dal registro delle imprese artigiane.

CAPO III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ARTIGIANA

Art. 12.

(art. 12 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

(art. 11 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Limiti dell'abilitazione all'esercizio di un'attività artigiana

1. I limiti dell'abilitazione all'esercizio di un'attività artigiana sono rilevabili dai relativi profili professionali e dall'iscrizione nel registro delle imprese artigiane di cui all'art. 7.

2. Entro tali limiti l'esercente un'impresa artigiana può in particolare:

a) vendere o affittare oggetti di propria produzione nel luogo stesso di produzione e nei locali attigui senza il possesso dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio;

b) eseguire tutti i lavori inerenti al profilo professionale dell'attività; oggetto dell'impresa, nonché a quello di attività affini a norma dell'art. 2;

c) vendere oggetti di propria produzione, anche al di fuori dei locali di produzione, senza il possesso dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio, in quanto prevista dalle vigenti norme di legge;

d) vendere nei locali dell'azienda accessori e ricambi inerenti alla propria attività artigiana;

e) eseguire le operazioni di confezionatura inerenti alla commercializzazione dei propri prodotti, inclusa la produzione di imballaggi, confezioni ed etichette;

f) costruire macchine e attrezzi destinati alla propria produzione.

3. I consorzi, le cooperative e le società costituite fra imprese artigiane per la commercializzazione dei propri prodotti sono esonerati dal processo dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio.

4. L'esercente un'attività artigiana ha la facoltà di eseguire quei lavori tecnicamente e professionalmente connessi con la propria attività, anche se esulano dai limiti della propria abilitazione, purché siano di modesta entità.

5. Alle imprese è inibito adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, qualora non siano iscritte nel registro di cui all'art. 7 del presente testo unico.

CAPO IV

IL MAESTRO ARTIGIANO

Art. 13.

(art. 26 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

Esame di maestro artigiano

1. L'esame di maestro artigiano comprende nozioni giuridico-economiche, teorico-professionali, e pratiche, necessarie per l'esercizio di un'attività artigiana e per l'addestramento degli apprendisti.

Art. 14.

(art. 27 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

(art. 12 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Ammissione all'esame di maestro artigiano

1. Per l'ammissione all'esame di maestro artigiano sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di lavorante artigiano per l'attività oggetto dell'esame o per attività affine;

b) un'esperienza professionale di almeno due anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame o in attività affine, maturata in periodo successivo a quello dell'apprendistato o al conseguimento del diploma di lavorante artigiano;

c) sono ammessi all'esame, indipendentemente dai requisiti di cui alle lettere a) e b), i candidati che possono documentare un'esperienza professionale qualificata di almeno 6 anni nella relativa attività artigiana.

2. Con provvedimento dell'assessore competente il periodo di esperienza professionale di cui al comma precedente può essere ridotto di un anno, qualora il candidato dimostri un'adeguata formazione tecnico-professionale. In casi eccezionali e con relativa motivazione l'assessore competente su parere tecnico della commissione provinciale per l'artigianato, può disporre l'ammissione all'esame di maestro anche con altri requisiti professionali.

3. L'ammissione all'esame è disposta su domanda dell'interessato. La domanda deve contenere le generalità del richiedente ed essere corredata:

a) dal certificato di residenza;

b) dall'attestato di lavorante artigiano;

c) dall'attestazione del superamento del periodo di esperienza professionale richiesto ovvero dal titolo di studio di cui al secondo comma del presente articolo;

d) dalla quietanza del versamento di una quota spese nella misura stabilita con deliberazione della giunta provinciale.

4. La domanda di ammissione all'esame di maestro artigiano deve essere presentata all'assessorato competente. Contro il diniego di ammissione l'interessato può ricorrere alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Sul ricorso la giunta provinciale decide entro trenta giorni.

5. Alla parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano, su richiesta possono essere ammesse le persone in possesso del diploma di lavorante artigiano, senza i requisiti di cui al precedente primo comma, lettera b), oppure persone che possono documentare un'esperienza professionale qualificata di 4 anni.

Art. 15.

(art. 28 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

(art. 13 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Contenuto e modalità dell'esame di maestro artigiano

1. L'esame di maestro è suddiviso in una parte giuridico-economica, una parte teorico-professionale ed una parte pratica.

2. La parte giuridico-economica comprende le nozioni fondamentali per la gestione di un'impresa artigiana e, in particolare, principi di economia e contabilità aziendale, di corrispondenza commerciale e di diritto. Tale parte può essere sostenuta davanti a qualsiasi commissione esaminatrice composta a norma dell'art. 18, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza dei candidati.

3. La parte teorico-professionale comprende nozioni di tecnologia, la conoscenza dei materiali, nonché il calcolo professionale.

In alcuni casi il programma d'esame può contenere il disegno professionale o altra materia teorica-professionale inerente all'attività.

4. Nel programma d'esame è stabilito quali materie si svolgono in forma scritta e/o orale.

5. La parte pratica consiste nell'esecuzione di un capo d'opera e/o di una prova di lavoro.

6. I programmi di esame sono emanati con provvedimento dell'assessore competente, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato. Tale proposta deve essere presentata non oltre il termine di novanta giorni dalla richiesta. Scaduto tale termine, l'assessore competente decide autonomamente.

7. Con regolamento di esecuzione, la giunta provinciale, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, emana ulteriori disposizioni sullo svolgimento e sull'onere, anche parziale, dall'esame di maestro artigiano.

8. Analogamente al disposto di cui alla legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, l'assessore competente può istituire con proprio decreto corsi di preparazione all'esame di maestro artigiano. La vigilanza tecnica ed amministrativa è esercitata, in deroga al disposto di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge citata, dall'assessore competente o da un funzionario da esso delegato.

9. Per lo svolgimento dei corsi di preparazione in qualsiasi forma, nonché degli esami, sono a disposizione le scuole professionali e la loro attrezzatura intera.

La relativa richiesta è presentata dall'ufficio provinciale per l'artigianato, oppure dall'organizzazione o dalla persona incaricata dello svolgimento, agli assessori competenti o agli ispettori per la formazione professionale, i quali rilasciano l'autorizzazione in deroga alle disposizioni della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26.

10. L'ammissione all'esame o la partecipazione ai corsi di preparazione è subordinata alla corresponsione di una quota partecipativa alle spese di acquisto del materiale didattico occorrente, da stabilire con provvedimento dell'assessore competente.

11. L'Ufficio artigiano, a mezzo di funzionario delegato, è autorizzato ad eseguire in economia il servizio riguardante l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi per i componenti delle commissioni d'esame, i candidati ed altre persone legittimamente presenti durante lo svolgimento degli esami di maestro artigiano e di idoneità.

Art. 16.

(art. 29 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

Certificato di esame e diploma di maestro artigiano

1. In caso di esito positivo dell'esame di maestro artigiano, la commissione rilascia il relativo certificato, che viene sottoscritto dal presidente.

2. Il diploma di maestro artigiano è conferito dall'assessore competente.

Art. 17.

(art. 30 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
(art. 14 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)*Albo degli artigiani*

1. Presso l'assessorato competente è istituito l'albo degli artigiani che è formato da due sezioni. Nella prima sezione sono iscritte le persone in possesso del diploma di maestro artigiano, nella seconda sezione le persone che abbiano conseguito l'idoneità di cui all'art. 25. Alle iscrizioni si provvede d'ufficio.

2. In casi eccezionali e di comprovata necessità l'assessore competente, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, può disporre l'iscrizione nella seconda sezione di persone che abbiano superato con profitto la parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano e offrano sufficiente garanzia di possedere un'adeguata esperienza professionale.

3. L'assessore competente può altresì, in casi eccezionali e di comprovata necessità e sentita la commissione provinciale dell'artigianato disporre l'iscrizione nella seconda sezione di persone che abbiano superato con profitto la parte giuridico-economica dell'esame di idoneità di cui all'art. 25 e possono dimostrare un'esperienza professionale di almeno due anni.

4. I rispettivi provvedimenti dell'assessore competente sono adottati su istanza dell'interessato e devono essere motivati.

Art. 18.

(art. 31 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
(art. 15 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)*Commissione di esame di maestro artigiano*

1. Le commissioni di esame, distinte per i gruppi linguistici italiano e tedesco, sono nominate dall'Assessore competente. Qualora cinque o più candidati appartengano al gruppo linguistico ladino, è nominata un'apposita commissione a maggioranza ladina.

2. Fanno parte delle commissioni:

a) un direttore o un insegnante di scuola professionale del settore oppure un funzionario dell'assessorato competente, in qualità di presidente;

b) un esperto nelle materie di diritto, contabilità, ragioneria ed economia aziendale;

c) due artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 17, che esercitano o hanno esercitato in proprio l'attività artigiana oggetto dell'esame, oppure un'attività artigiana affine.

3. Per gli esami sulla parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano e dell'esame d'idoneità possono essere nominate delle commissioni, nelle quali i membri di cui al precedente secondo comma lettera c), non devono necessariamente esercitare o avere esercitato un'attività artigiana specifica.

4. Per più attività artigiane affini può essere istituita un'unica commissione.

5. I membri della commissione di esame di maestro artigiano rimangono in carica per la durata di quattro anni e possono essere riconfermati.

6. Gli artigiani iscritti all'albo di cui all'art. 17 sono nominati su designazione della commissione provinciale dell'artigianato.

7. L'assessore competente invita per iscritto la commissione provinciale dell'artigianato a presentare le proprie designazioni. Qualora questa non provveda nei successivi quarantacinque giorni, l'assessore competente procede alla nomina autonomamente.

8. Per ciascun membro della commissione è nominato un supplente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

9. La commissione di esame di maestro artigiano delibera a maggioranza assoluta di voti.

10. Ai membri della commissione di esame sono corrisposte le indennità previste dalle vigenti leggi.

11. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari dell'Assessorato competente oppure dal personale delle scuole professionali.

CAPO V

COMMISSIONE PROVINCIALE DELL'ARTIGIANATO

Art. 19.

(art. 32 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

Attribuzioni della commissione provinciale dell'artigianato

1. Al fine di tutelare e promuovere gli interessi dell'artigianato è istituita presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Bolzano la commissione provinciale dell'artigianato, che, quale organo della provincia, esercita in particolare le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta del registro delle imprese artigiane;

b) formula pareri in ordine alle questioni concernenti l'artigianato e la formazione professionale artigiana;

c) assiste le autorità competenti nella promozione dell'artigianato, formulando proposte, suggerimenti e pareri;

d) coordina gli interessi delle singole categorie artigiane;

e) stende annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nella provincia di Bolzano;

f) assolve tutte le funzioni ad essa affidate dalle leggi statali e provinciali.

Art. 20.

(art. 33 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
(art. 16 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)*Organizzazione della commissione provinciale dell'artigianato*

1. La commissione provinciale dell'artigianato è istituita con deliberazione della giunta provinciale ed è composta di 21 membri, di cui:

a) nove artigiani iscritti nella prima sezione dell'albo di cui all'art. 17, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia;

b) tre persone iscritte nella seconda sezione dell'albo di cui all'art. 17, parimenti scelte tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia;

c) quattro lavoratori artigiani dipendenti in possesso di diploma di lavorante o di maestro artigiano, scelti tra terne di nominativi proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

d) due direttori di scuola professionale, proposti dagli ispettori per la formazione professionale;

e) un funzionario dell'assessorato competente, quale esperto;

f) un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, quale esperto;

g) un esperto particolarmente qualificato nel settore, proposto dall'assessore competente.

2. Per l'esercizio di funzioni attribuite alla commissione provinciale dell'artigianato da leggi dello Stato, questa è integrata ai sensi delle relative disposizioni.

3. La composizione della commissione provinciale dell'artigianato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale. Deve essere comunque garantita la presenza del gruppo linguistico ladino.

4. L'assessore competente invita per iscritto le organizzazioni sindacali di cui al primo comma ad inviare le loro designazioni. Qualora queste non provvedano nei trenta giorni successivi all'invito, la giunta provinciale procede autonomamente alle relative nomine.

5. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti.

6. I componenti la commissione eleggono nel proprio seno il presidente e il vicepresidente a maggioranza assoluta di voti. Il presidente deve essere un imprenditore artigiano iscritto nella prima sezione all'albo di cui all'art. 17.

7. Funge da segretario della commissione un funzionario della Camera di commercio.

8. I membri della commissione provinciale dell'artigianato rimangono in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati.

9. Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalla legge provinciale 30 maggio 1978, n. 25. Al presidente ed al vicepresidente può essere concesso, mediante deliberazione della giunta provinciale, un assegno compensativo mensile fino a L. 350.000 per il lavoro preparatorio e di studio al di fuori delle riunioni.

10. La commissione è sottoposta alla vigilanza dell'assessore competente. In caso di omissioni o inadempienze, l'assessore competente si sostituisce alla medesima nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. In caso di persistente inerzia, la giunta provinciale delibera lo scioglimento della commissione e provvede alla nomina di un commissario straordinario.

11. La commissione provinciale dell'artigianato disciplina la propria attività con norme regolamentari da approvarsi dalla giunta provinciale.

12. Le spese di funzionamento della commissione provinciale dell'artigianato sono a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La giunta provinciale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio un contributo annuo al fine di concorrere alle spese sostenute dalla commissione nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

CAPO VI

ATTIVITÀ PARA-ARTIGIANE

Art. 21.

(art. 34 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
(art. 17 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Attività para-artigiane vincolate

1. Con regolamento di esecuzione alla presente legge, su proposta della commissione provinciale dell'artigianato, sono determinate le attività non rientranti tra quelle artigiane ai sensi dell'art. 1, il cui esercizio richiede tuttavia particolari conoscenze e requisiti di professionalità.

Per motivi di interesse pubblico, in particolare di pubblica sicurezza, di tutela dei consumatori e degli operatori economici, tali attività sono soggette ad apposita abilitazione (attività artigiane vincolate).

2. L'art. 1, secondo comma, e art. 5, quinto comma, sono applicati per analogia.

Art. 22.

(art. 35 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
(art. 18 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Attività para-artigiane libere

1. Per attività para-artigiane libere si intendono le attività non contemplate dagli articoli 1 e 21 della presente legge, che possono tuttavia formare oggetto di impresa artigiana, ai sensi delle vigenti leggi dello Stato.

2. All'atto dell'iscrizione di tali imprese la commissione provinciale per l'artigianato verifica il possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi statali.

Art. 23.

(art. 36 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

Disposizioni generali

1. Alle attività para-artigiane si applicano, per analogia, le disposizioni di cui al capo I e III, relative alle attività artigiane affini (art. 2), all'impresa artigiana (art. 3), all'esercizio di un'attività artigiana accessoria nel settore agricolo-forestale e alla produzione di oggetti d'arte popolare e prestazione di assistenza tecnica (art. 4), alla società di persone e cooperative (art. 5), al diritto alla successione (art. 6), nonché le disposizioni di cui al capo III, relative ai limiti dell'abilitazione (art. 12).

Art. 24.

(art. 37 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
(art. 19 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Iscrizione delle imprese di cui agli articoli 21 e 22

1. L'esercizio di un'attività para-artigiana, di cui agli articoli 21 e 22, è subordinata all'iscrizione in apposita appendice al registro delle imprese artigiane, istituito presso la Camera di commercio a norma dell'art. 7.

2. L'appendice è suddivisa in quattro sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritte le imprese individuali;
b) nella seconda sezione sono iscritte le società di persone e le cooperative;

c) nella terza sezione sono iscritti i consorzi e le comunioni di interesse;

d) nella quarta sezione sono iscritte le imprese che esercitano un'attività para-artigiana in via secondaria.

3. L'iscrizione deve contenere:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, nonché la residenza del titolare dell'impresa;

b) la ragione sociale dell'impresa;

c) certificato d'iscrizione nella seconda sezione dell'albo degli artigiani e/o, per le attività di cui all'art. 22, l'esatta descrizione dell'attività esercitata; tale descrizione delimita il campo di abilitazione all'esercizio dell'attività;

d) la sede dell'impresa principale ed eventuali sedi secondarie;

e) altre attività svolte contemporaneamente;

f) le indicazioni necessarie ai fini delle assicurazioni sociali e contro le malattie;

g) il diritto alla continuazione dell'esercizio di un'impresa di cui all'art. 6, nonché gli estremi dell'iscrizione all'albo degli artigiani della persona abilitata;

h) la data di inizio dell'attività;

i) il numero di codice fiscale.

4. Per la denuncia, l'iscrizione, le variazioni e la cancellazione si applicano gli articoli dall'8 all'11.

Art. 25.

(art. 39 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
(art. 20 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Esame d'idoneità

1. L'esercizio di un'attività para-artigiana vincolata è subordinato al superamento dell'esame di idoneità. L'esame comprende le nozioni tecnico-professionali, commerciali e giuridiche necessarie per l'esercizio in proprio di un'attività para-artigiana vincolata.

2. Per l'ammissione all'esame di idoneità sono richiesti:

a) un'esperienza professionale nell'attività para-artigiana oggetto dell'esame oppure in attività para-artigiana affine o attività artigiana similare. Il periodo dell'esperienza per le singole attività è stabilito con regolamento della giunta provinciale su proposta della commissione provinciale dell'artigianato;

b) il possesso dell'attestato di esame di fine apprendistato, laddove l'apprendistato è previsto dal regolamento.

3. L'ammissione all'esame è disposta su domanda dell'interessato. Tale domanda deve contenere le generalità del richiedente ed essere corredata:

- a) dal certificato di residenza;
- b) dall'attestazione dell'esperienza professionale di cui al secondo comma del presente articolo;
- c) dall'attestato di esame di fine apprendistato.

4. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 14 del presente testo unico.

Art. 26.

(art. 40 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

(art. 21 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Contenuto e modalità dell'esame di idoneità

1. L'esame di idoneità è suddiviso in una parte giuridico-economica e una parte teorico-professionale. La preparazione dei candidati è accertata mediante prove scritte e/o orali.

2. La parte giuridico-economica comprende nozioni di economia aziendale, di corrispondenza commerciale, di contabilità aziendale e di diritto.

3. La parte tecnico-professionale comprende tecnologia e la conoscenza dei materiali e può comprendere anche il calcolo professionale e/o il disegno professionale.

4. Il programma di esame può, inoltre, prevedere l'esecuzione di una prova di lavoro, qualora ciò, sia richiesto dalla particolare natura di un'attività para-artigiana.

5. Si applica per analogia l'art. 15.

Art. 27.

(art. 41 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

(art. 22 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Certificato di esame e attestato di idoneità

1. In caso di esito positivo dell'esame di idoneità, la commissione rilascia il relativo certificato che viene sottoscritto dal presidente.

2. L'attestato di idoneità è conferito dall'Assessore competente.

Art. 28.

(art. 42 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

(art. 23 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Commissione di esame di idoneità

1. La commissione esaminatrice è composta:

a) dal direttore o insegnante di una scuola professionale o da un funzionario dell'assessorato competente;

b) da un esperto nelle materie di diritto, contabilità, ragioneria ed economia aziendale;

c) da due persone iscritte nella seconda sezione dell'albo degli artigiani per l'attività oggetto dell'esame ovvero per un'attività affine.

2. Può essere istituita un'unica commissione per più attività para-artigiane affini.

3. Si applica per analogia l'art. 18.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

(art. 43 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

(art. 24 e art. 25 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Disposizioni procedurali

1. In quanto non diversamente disposto, per autorità competente si intende l'assessore provinciale all'artigianato. Contro i provvedimenti di questo ultimo è ammesso ricorso alla giunta provinciale, da presentarsi entro il termine di trenta giorni.

2. Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza ed in particolare per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 30, il personale dell'ufficio provinciale dell'artigianato, i membri ed il segretario della commissione provinciale dell'artigianato, nonché esperti che li accompagnano, possono, ove necessario, accedere a proprietà privata e pubblica; per gli esperti è necessario un mandato dell'assessore competente.

3. I pareri, rispettivamente della commissione provinciale dell'artigianato e della commissione prevista dall'art. 22 devono essere formulati entro quarantacinque giorni dalla richiesta (*).

4. Qualora un'attività para-artigiana libera venga definita para-artigiana vincolata, rispettivamente un'attività para-artigiana vincolata venga definita artigiana, le imprese iscritte saranno trascritte nelle rispettive sezioni del registro di cui all'art. 7 e i titolari, nel caso del passaggio di un'attività para-artigiana vincolata ad attività artigiana soltanto i titolari abilitati, nelle rispettive sezioni dell'albo degli artigiani. Con l'entrata in vigore dei rispettivi decreti si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 34.

(*) L'art. 22 è stato abrogato dall'art. 26 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30.

Art. 30.

(art. 44 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

(art. 26 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Sanzioni

1. Chiunque eserciti un'attività artigiana o para-artigiana vincolata senza il possesso della relativa abilitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.500.000. È inoltre disposta la chiusura immediata dell'esercizio.

2. I titolari di impresa che nell'esercizio di un'attività artigiana o para-artigiana eccedano i limiti della loro abilitazione, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 900.000.

3. Gli aventi diritto alla continuazione di cui all'art. 6 che non incarichino una personale abilitata all'esercizio di tale attività entro il termine prescritto, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 900.000.

4. Persone che non presentino domanda d'iscrizione, ovvero comunicazioni di variazioni di ogni genere entro il termine prescritto, o che non espongono il certificato di iscrizione come previsto dall'art. 9, primo comma, sono passibili di sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 600.000.

5. Chi esercita un'attività para-artigiana, di cui all'art. 22, senza adempiere all'obbligo della denuncia è passibile di sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 100.000 a L. 300.000.

6. Le imprese non artigiane o para-artigiane che si servono di una ragione sociale o insegna, ovvero utilizzino marchi di fabbrica contenenti riferimenti ad un'attività artigiana, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.500.000.

7. Imprese che esercitano un'attività artigiana o para-artigiana ed usano riferimenti in qualsiasi forma ad altre attività, eccetto le attività affini, sono soggette a sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 600.000.

Art. 31.

(art. 45 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

Applicazione delle sanzioni amministrative

1. Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

2. Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal direttore della divisione artigianato dell'amministrazione provinciale.

Art. 32.

(art. 46 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

Provvidenze per imprese artigiane e para-artigiane

1. Delle provvidenze a favore dell'artigianato comunque previste da leggi provinciali, in particolare delle agevolazioni creditizie di cui alla legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, possono beneficiare tutte le persone che esercitino o intendano esercitare un'attività artigiana o para-artigiana e siano in possesso dei requisiti professionali previsti dalla presente legge, nonché le società, le cooperative, i consorzi e le comunioni di interesse, iscritti nel registro delle imprese artigiane.

Art. 33.

(art. 47 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione tutte le norme provinciali ad essa contrarie o con essa incompatibili.

Art. 34.

(art. 48 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
(art. 27 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)*Norme transitorie*

1. Le imprese artigiane che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già iscritte nel registro di cui alla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, ovvero le imprese i cui titolari risultano iscritti nell'elenco dei titolari di imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono trascritte d'ufficio nelle rispettive sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di cui all'art. 7, rispettivamente art. 24, del presente testo unico.

2. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano in via secondaria e con relativa iscrizione al registro ditte un'attività di cui agli articoli 1, 21 e 22 del presente testo unico sono trascritte d'ufficio nelle rispettive sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di cui all'art. 7, rispettivamente art. 24 del presente testo unico.

3. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano un'attività artigiana e sono iscritte esclusivamente al registro ditte, sono trascritte nelle rispettive sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di cui all'art. 7, rispettivamente art. 24, qualora i titolari, entro cinque anni dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, primo e secondo comma, rispettivamente art. 25, secondo comma.

4. Le imprese costituite in forma di società in accomandita semplice che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano un'attività di cui agli articoli 1, 21 e 22 e figurano iscritte al registro ditte, sono, d'ufficio trascritte nelle rispettive sezioni del registro o dell'appendice dello stesso, di cui all'art. 7 rispettivamente art. 24 del presente testo unico, sempreché la maggioranza dei soci accomandatari, nel caso di due soli, uno di essi, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, primo e secondo comma, rispettivamente art. 25, secondo comma.

5. È conferito su domanda il diploma di lavorante artigiano alle persone che in base al libretto di lavoro dimostrino di avere ultimato prima della data del 31 dicembre 1960 il periodo di apprendistato nella provincia di Bolzano.

6. Titolari di imprese che in base al primo, secondo e terzo comma del presente articolo sono trascritte nel registro di cui all'art. 7 e i soci accomandatari delle società in accomandita semplice che abbiano conseguito i requisiti professionali di cui al precedente quarto comma, vengono iscritti d'ufficio all'albo degli artigiani.

7. Su domanda possono ottenere l'iscrizione nelle rispettive sezioni dell'albo degli artigiani le persone che prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato un'attività artigiana di cui agli articoli 1 e 21 con relativa iscrizione al registro ditte o altri registri pubblici esistenti in provincia.

Art. 35.

(art. 28 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)

Norme transitorie

1. La rispondenza e/o l'integrazione di denominazioni di attività artigiana con nuove denominazioni sarà fissata con regolamento d'esecuzione in base ad un elenco comparativo da elaborare dalla commissione provinciale dell'artigianato.

2. Persone che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di estetista e massaggiatore estetico, nonché il pedicurista in base ad una licenza sanitaria comunale, rilasciata dopo l'entrata in vigore della legge provinciale, sono ammesse all'esame di maestro artigiano senza i requisiti previsti dall'art. 14, qualora presentino domanda di ammissione all'esame entro un anno e sostengano successivamente l'esame stesso entro quattro anni.

3. La commissione provinciale per l'artigianato è autorizzata a rettificare, anche con l'effetto retroattivo, con deliberazione motivata la denominazione dell'attività di imprese che alla data di entrata in vigore della legge provinciale, erano iscritte nel registro delle imprese artigiane oppure nel registro ditte, qualora essa non corrisponda con l'attività effettivamente esercitata; la rettifica deve essere comunicata entro dieci giorni all'impresa, nonché all'assessorato competente per la rispettiva annotazione nell'albo degli artigiani.

Art. 36.

(art. 49 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 70 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante l'utilizzo dell'apposito stanziamento, di corrispondente importo, previsto al cap. 75020 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981.

3. Per gli esercizi successivi lo stanziamento occorrente sarà determinato con la legge finanziaria annuale.

88R0539

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1988, n. 8.**Modificazione del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 17 maggio 1988)***IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto in particolare l'art. 53 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 che demanda l'emanazione dei regolamenti al presidente della giunta provinciale;

Vista la legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, concernente l'assistenza creditizia all'artigianato;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6, modificato con i decreti del 29 novembre 1977, n. 55, del 19 dicembre 1978, n. 26, del 16 febbraio 1982, n. 3, del 4 giugno 1982, n. 10, e del 5 ottobre 1987, n. 20;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1151 del 7 marzo 1988;

Decreta:

È emanato il presente regolamento concernente modifiche al regolamento relativo alla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato, decreto del presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6 e successive modifiche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 13 aprile 1988

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1988
Registro n. 7, foglio n. 192

MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA CONCESSIONE DELL'ASSISTENZA CREDITIZIA ALL'ARTIGIANATO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Articolo unico

L'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«Il contributo interessi di cui al precedente art. 3 viene concesso sui prestiti accordati dai seguenti istituti di credito o loro filiali od agenzie:

Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano;

Banca Popolare di Bolzano;

Banca Popolare di Merano;

Banca Popolare di Bressanone;

Casse Rurali della provincia di Bolzano e «Raiffeisen-Zentrale Südtirol» Bolzano, rappresentate dalla soc. coop. «Raiffeisenverband Südtirol», Bolzano;

Banca di Trento e Bolzano;

Mediocredito Trentino - Alto Adige anche in qualità di intermediarie di istituti nazionali di credito speciale;

Istituto di Credito Fondiario della regione Trentino-Alto Adige».

88R0540

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1988, n. 9.

Modifica del regolamento per la fornitura di divise di servizio e di indumenti di lavoro a singole categorie di dipendenti provinciali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 17 maggio 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 26 novembre 1987;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 479 dell'8 febbraio 1988;

Decreta:

Articolo unico

Dopo la lettera b) della terza sezione dell'art. 1 del regolamento per la fornitura di divise di servizio ed indumenti da lavoro a singole categorie di dipendenti provinciali approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 1981, n. 19 e decreto del presidente della giunta provinciale 16 febbraio 1983, n. 101/S/IP-5 viene aggiunta la seguente lettera c):

«c) ai cantonieri annualmente vengono messi a disposizione due camicie per l'estate e due camicie per l'inverno. In cambio al medesimo personale vengono assegnati ogni due anni anziché ogni anno un paio di scarpe da montagna (leggere) ed un paio di scarponi da montagna nonché un paio di guanti.»

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 13 aprile 1988

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1988
Registro n. 7, foglio n. 191

88R0541

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PECARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA'
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valferrota, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Ciodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 168
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PERARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 88
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOVA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
 - ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
 - ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
 - ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
 - ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10
- SICILIA**
- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
 - ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
 - ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/18
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria BELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 57

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROFA
Corso Italia, 8
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41-43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221